

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

19 novembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 1689

EMENDAMENTI INDICATI ULTERIORI

19 NOVEMBRE 2025 - ORE 22,30

EMENDAMENTI

Art. 4

4.0.22

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.» sono sostituite dalla seguenti: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.»

2. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

2) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole «per l'anno 2026» con le seguenti «per l'anno 2027»

b) all'articolo 6:

1.) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

2.) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: ««Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»»;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole «per l'anno 2026» con le seguenti «per l'anno 2027».

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027

Art. 7

7.6

Rosso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Misure atte a favorire l'accesso alla Casa e alla transizione ecologica immobiliare)

1. Il comma 115 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n.

147 sostituendo le parole "con priorità" con "esclusivamente" in riferimento all'accesso al Fondo di Garanzia "mutui prima casa", è abrogato.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ammessa la deducibilità dal reddito complessivo delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'acquisto della prima casa di abitazione effettuato da soggetti di età inferiore a trentasei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, a condizione che, entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto, l'immobile sia oggetto di interventi che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche, da attestare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato. In caso di mancato raggiungimento del miglioramento energetico entro il termine previsto, il contribuente decade dal beneficio e le somme dedotte sono recuperate a tassazione, con applicazione degli interessi legali.

3. Al fine di incentivare la transizione ecologica del patrimonio edilizio, sostenere il settore delle costruzioni e promuovere la rigenerazione urbana, è reintrodotta il Bonus Case Green, consistente in una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione in classe energetica A o B, cedute direttamente da imprese costruttrici. La detrazione spetta per l'acquisto della prima e della seconda casa, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è effettuato l'acquisto e si applica agli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'accesso alla detrazione l'impresa cedente deve rilasciare certificazione attestante la classe energetica dell'unità immobiliare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e l'unità immobiliare deve rispettare i requisiti tecnici minimi per la classe energetica A o B, definiti ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 ("Case Green"), da recepire entro il 28 maggio 2026. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di accesso e fruizione della detrazione; b) le modalità di certificazione della classe energetica; c) ogni altro dettaglio necessario per la corretta attuazione della misura."

7.0.6

Rosso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abrogazione di disposizioni correlate)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.

2. I commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 12

12.2

ROMEO, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in minori entrate pari a 140,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.6

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

1. Per il solo periodo d'imposta 2025, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12.0.8

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il limite di ricavi o compensi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b-*quater*) del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è elevato a 15 milioni di euro.»
-

Art. 21

21.5

PAROLI

All'articolo 21, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 25

25.0.2

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, art. 34-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve emettere autofattura e versare la relativa

imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 633/72. Nell'autofattura dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

Art. 30

30.10

PAROLI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale;"

b) dopo la lettera e) *aggiungere* la seguente:

"e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi."

Art. 34

34.0.3

ROMEO, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "*per la fornitura di gas naturale*", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "*, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento*";

2) al penultimo periodo, sono premesse le parole: "*Nel caso della fornitura del gas naturale,*";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio."*;

b) al comma 9-bis, dopo le parole: *"per la fornitura di gas naturale"*, sono aggiunte le seguenti: *"e del teleriscaldamento"*»

Art. 38

38.0.1

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono sostituite dalle parole: «maggiorato di 3,5 punti;»;

b) alla lettera b), le parole «maggiorato di 5,5 punti» e le parole «maggiorato di 7,5 punti» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «maggiorato di 3,5 punti» e «maggiorato di 4,5 punti»;

2. A decorrere dal 2026, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 42

42.7

LOTITO, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti:

«ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.»:

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Con decreto del Presidente della Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'intero e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono individuate le specifiche professionalità, cui, in ragione della specificità del peculiare impiego, non si applica la disposizione del presente articolo.«

Art. 43

43.16

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Art. 45

45.0.63

OCCHIUTO, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2027, i professionisti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati che attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali concorre alla copertura degli oneri del presente articolo con un contributo volontario stabilito con delibera adottata dalla Cassa medesima ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Gli oneri a carico dello Stato non possono superare l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 48

48.0.8

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne*, con una dotazione di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2026, per finanziare iniziative finalizzate ad accrescere l'educazione finanziaria, soprattutto femminile, favorire l'uso dei principali strumenti finanziari, con particolare riferimento al conto corrente personale, e ridurre il *gender gap* finanziario.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro con delega alle pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Art. 50

50.0.14

GARAVAGLIA, MURELLI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Congedo per i familiari caregiver di pazienti oncologici)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-*quinquies* è inserito il seguente: «5-*sexies*. *Al lavoratore dipendente pubblico e privato che si prenda cura del paziente, anche non convivente, che si trovi in una fase di acutizzazione della malattia oncologica in stato terminale, risultante dalla certificazione dell'ospedale di riferimento ovvero della ASL competente per territorio, spetta il diritto al congedo per un periodo non superiore a dodici mesi. Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a un'indennità economica e al versamento dei contributi previdenziali ai sensi della normativa vigente. Nel settore privato, l'indennità di cui al secondo periodo del presente comma è corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.*».

2. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. *I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a cinque anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.*».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 55

55.0.26

ROMEO, PIROVANO, TESTOR, DREOSTO, MINASI, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di inclusione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. *Ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e alle donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b).*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Art. 58

58.31 (testo 2)

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e dagli staff di supporto agli organi consiliari degli enti territoriali."

Art. 63

63.67

ROMEO, GARAVAGLIA, CANTÙ, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.»

Art. 64

64.3 (testo 2)

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

a-ter) all'incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il rimborso dell'acquisto dei test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'accesso alle terapie innovativo per le pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente (PROC) con iperespressione del recettore del folato alfa (FR?) nel limite complessivo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

b-ter) all'istituzione di un fondo per la profilazione genomica del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

3) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026;

d-ter) all'istituzione di un fondo per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi multiplex con una dotazione pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2026;

d-quater) all'istituzione di un Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027

d-quinques) all'incremento della dotazione del Fondo per i test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare nel limite complessivo di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

d-sexies) alla realizzazione di programmi di screening per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026;

d-septies) all'introduzione, in coerenza con le recenti raccomandazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e con le recenti linee guida internazionali, di un apposito codice di esenzione per la diagnosi, il riconoscimento e la presa in carico della condizione di pre-diabete; all'istituzione di un programma di prevenzione del diabete di tipo 2, che garantisca accesso alle opportunità preventivo-terapeutiche volte alla promozione di corretti stili di vita e consapevolezza sulla patologia; nonché al finanziamento della fornitura di dispositivi di monitoraggio continuo della glicemia per i pazienti pediatrici, individuati in fase preclinica presintomatica, al fine di rafforzare gli interventi di prevenzione e diagnosi precoce del diabete di tipo 1, nel limite complessivo di 200.000 euro annui a decorrere dal 2026;

d-octies) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica nel limite complessivo di 5 milioni di euro a partire dal 2026;

d-nonies) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028;

d-decies) alla diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato attraverso l'esecuzione di test di immunoistochimica nel limite complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

64.19

LOTITO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 207 del 30 dicembre 2024, è incrementato con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni, individuati con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A voce ministero della salute apportare la seguente variazione:

2026: - 1.000.000

64.0.33

LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza)

1. Al fine di favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico dell'obesità in età adolescenziale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato all'attuazione di un programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità nella popolazione di età compresa tra i tredici e i diciannove anni. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato, anche avvalendosi delle istituzioni scolastiche e delle reti assistenziali regionali, nonché dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità istituito ai sensi della legge 3 ottobre 2025, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, previa verifica della relativa capienza.»

Art. 65

65.0.9

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis

1. L'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

"Art. 21-ter

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa al progetto "Oncologia Avanzata" con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.".»

Art. 69

69.0.9

GASPARRI

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni per il finanziamento del fabbisogno di personale convenzionato del SSN)

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale sul territorio e di assicurare un adeguato livello di personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale (SSN), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2026, a destinare quote vincolate del Fondo sanitario nazionale alla copertura del fabbisogno di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni e professionisti della medicina dei servizi, nel rispetto degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono reperite, a saldi invariati di finanza pubblica, mediante: a) la riallocazione delle economie derivanti da processi di efficientamento della spesa sanitaria regionale; b) l'utilizzo delle economie generate dalla riduzione delle spese per l'acquisizione di prestazioni da soggetti privati accreditati, ivi comprese le prestazioni rese mediante forme di lavoro interinale o assimilate; c) la riorganizzazione delle attività territoriali finanziate a valere sulle medesime quote del Fondo sanitario nazionale; d) la destinazione prioritaria delle risorse già previste per il potenziamento dell'assistenza territoriale, per il contenimento delle liste di attesa e per il rafforzamento della specialistica ambulatoriale; e) il recupero delle risorse derivanti da ore e incarichi convenzionali non attivati o cessati, nonché dalle retribuzioni di anzianità del personale andato in quiescenza.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Regioni e le Province autonome possono, con appositi atti programmatori: a) incrementare gli

incarichi convenzionali della medicina generale e della specialistica ambulatoriale interna; b) ampliare il monte orario delle convenzioni esistenti; c) attivare incarichi temporanei, di sostituzione o a tempo determinato, secondo quanto previsto dagli ACN; d) garantire il pieno utilizzo delle ore di specialistica ambulatoriale previste dagli Accordi Collettivi Nazionali; e) assicurare la copertura delle zone carenti della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della medicina dei servizi.

4. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, sentita la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), definisce criteri omogenei per la determinazione del fabbisogno regionale e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse destinate alle convenzioni ai sensi del presente articolo.»

69.0.12

RONZULLI, GASPARRI

Dopo l'articolo 69 inserire il seguente:

«Art. 69-bis

(Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate)

1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'Aiop e all'Aris e di cui all'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all'Aiop, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 71

71.7

GASPARRI

Al comma 1 dopo le parole "e dagli enti del Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: "e dai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni".

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24.528 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

71.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Eliminazione delle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le parole: «nonché l'incompatibilità tra gli incarichi a rapporto convenzionale e qualsiasi attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati» sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 del medesimo articolo è inserito il seguente: «7-bis. Al fine di favorire l'integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera, i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possono svolgere, fuori dall'orario istituzionale e nel rispetto dei doveri d'ufficio, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati. Lo svolgimento di tale attività è subordinato a preventiva comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza e non configura ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.»

3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che risultano incompatibili con il presente articolo, incluse quelle che prevedono divieti o limitazioni allo svolgimento di attività professionale aggiuntiva da parte dei medici dipendenti o convenzionati del SSN, ove non direttamente riferite alla tutela della salute pubblica, alla sicurezza delle cure o al rispetto dell'orario di servizio.

71.0.9

GASPARRI

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Istituzione del "BTP Sanità" per il finanziamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale destinato all'assistenza territoriale)

1. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno 2026, il rafforzamento strutturale del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN) impegnato nei servizi territoriali, distrettuali e nelle strutture previste dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, è autorizzata l'emissione di un titolo obbligazionario di Stato denominato "BTP Sanità", destinato esclusivamente al finanziamento delle spese di personale del SSN. Le risorse sono finalizzate, in particolare, alle assunzioni, alla stabilizzazione del personale precario, all'incremento del monte ore del personale convenzionato e all'aumento degli specialisti ambulatoriali interni impiegati nelle équipe territoriali multidisciplinari.

2. Le risorse derivanti dalle emissioni del BTP Sanità affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo per il personale del Servizio sanitario nazionale territoriale". Il Fondo presenta una dotazione variabile in funzione delle sottoscrizioni dei titoli obbligazionari ed è ripartito annualmente tra le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei fabbisogni assistenziali territoriali e delle carenze di personale certificate dal Ministero della salute, anche previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

3. L'emissione del BTP Sanità è effettuata nell'ambito del programma annuale di emissione dei titoli di Stato e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sostitutiva di emissioni ordinarie e non incidente sui saldi ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'emissione può essere effettuata anche in forma straordinaria in relazione agli obiettivi del presente articolo.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente: a) al finanziamento dei costi del personale medico e sanitario convenzionato e dipendente impiegato nelle Case della Comunità, nelle Centrali operative territoriali (COT), nei servizi distrettuali e nei servizi di medicina territoriale; b) all'incremento delle ore del personale convenzionato e alla copertura delle carenze di medici specialisti ambulatoriali interni, medici di medicina dei servizi, medici di continuità assistenziale e altre professionalità sanitarie necessarie al territorio; c) al rafforzamento delle attività volte al recupero delle liste di attesa mediante il potenziamento del personale territoriale dedicato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche finanziarie del BTP Sanità, inclusi durata, rendimento, modalità di collocamento, criteri di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse.

Art. 80

80.0.1

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 80-bis

(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)

1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "aziende fornitrici di dispositivi medici," sono aggiunte le seguenti "con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi ? 5.000.000 di fatturato annuo,";

b) al secondo periodo le parole "Ciascuna azienda fornitrice concorrere" sono sostituite dalle seguenti "Le imprese obbligate ai sensi del precedente periodo concorrono".»

Art. 90

90.0.20

RONZULLI, LOTITO

Dopo l'articolo 90 inserire il seguente:

«Art. 90-bis

(Riconoscimento della detraibilità fiscale sulle spese sostenute per gli Alimenti a Fini Medici Speciali ai pazienti oncologici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS), come definiti dal Regolamento (UE) n. 609/2013

e inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, destinati a pazienti oncologici con diagnosi di tumori rari del tratto testa-collo, previa prescrizione medica che ne attesti la necessità terapeutica. La detrazione è applicabile alle spese sostenute esclusivamente per l'anno 2026, con esclusione degli AFMS destinati ai lattanti. La spesa detraibile è certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante", riportante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 93

93.0.10

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 382 le parole "da recepire" fino alle parole "al comma 383" sono soppresse

b) il comma 383 è sostituito con il seguente:

"383. Le somme di cui al comma 381 sono assegnate alla regione Molise. La struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro predispone il Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nonché del Comitato e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Il Programma operativo recepisce il piano di copertura del disavanzo di cui al comma 382 e indica le azioni necessarie a garantire il

riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

93.0.21

CALENDA, LOMBARDO

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis

(Incentivi per la sottoscrizione di polizze sanitarie per le piccole e medie imprese)

1. Nello Stato di previsione del Ministero della salute è istituito, a decorrere dal 2026, un Fondo con dotazione pari a 180 milioni di euro annui per incentivare la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese di polizze di assicurazione sanitaria collettiva per i dipendenti. L'impresa ha diritto a un contributo di 100 euro per ciascun dipendente inserito nei piani di assicurazione sanitaria. L'accesso al beneficio è alternativo alla deducibilità del costo dell'assicurazione dal reddito d'impresa, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato anche in caso di estensione della copertura assicurativa a lavoratori autonomi stabilmente impiegati nei processi aziendali o a collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici e clienti dell'impresa contraente.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo da parte delle imprese e l'eleggibilità degli interventi oggetto del beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 98

98.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis

1. All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 e ss.ii.mm.- Codice della Navigazione apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma sopprimere le parole "senza alcun compenso o rimborso";

b) dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma: "2-bis. Per gli effetti di cui al primo comma, non si considera cessata la concessione rinnovata";

2. All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm. dopo il comma tredici aggiungere il seguente: "13-bis. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36".

98.0.11

LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nella proprietà delle società sportive professionistiche del settore calcistico)

1. Il presente articolo ha la finalità di garantire la massima trasparenza nella proprietà e nella gestione delle società sportive professionistiche operanti in Italia nel settore calcistico, al fine di prevenire situazioni opache, conflitti di interesse e possibili atti illeciti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le società sportive professionistiche costituite in forma di società di capitali, società per azioni o società a responsabilità limitata che dispongono di un capitale sociale, incluse quelle partecipate da fondi di investimento, società fiduciarie o veicoli

societari esteri, che partecipano a campionati organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

3. Le società di cui al comma 2 comunicano annualmente alla FIGC, alla lega professionistica di appartenenza e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

a) l'elenco nominativo dei soggetti persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto della società;

b) la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisizione delle partecipazioni;

c) eventuali relazioni con altre società sportive professionistiche italiane o straniere.

4. Le persone giuridiche che detengono almeno il 5 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto della società che effettuano transazioni di strumenti finanziari devono essere provvisti del codice *Legal Entity Identifier* (LEI) previsto dallo standard internazionale ISO 17442.

5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate sui siti ufficiali della FIGC e delle leghe professionistiche, garantendo la massima trasparenza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

6. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta per le società di cui all'articolo 2:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000.000 a 5.000.000 di euro;

b) la penalizzazione settimanale di un punto in classifica.

7. Il rappresentante legale delle società di cui al comma 2 che non provvede alla dichiarazione della titolarità effettiva di cui ai commi 3 e 4 è punibile con la reclusione fino a un anno 1.

8. Le sanzioni sono irrogate dalla FIGC, previo parere vincolante dell'ANAC.

9. Coloro che cedono le proprie quote societarie a soggetti terzi comunicano alla FIGC l'identità dell'acquirente.

10. I fondi di investimento, le società fiduciarie o i veicoli societari esteri che acquisiscono o detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni pari o superiori al 5 per cento del capitale sociale di una società sportiva professionistica operante in Italia nel settore calcistico, sono tenuti a costituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o

dalla data di acquisizione delle partecipazioni, una società di diritto italiano con sede legale nel territorio nazionale.

11. I soggetti di cui al comma 10 sono altresì tenuti a nominare un legale rappresentante residente in Italia, che risponda civilmente e penalmente per gli atti posti in essere dalla società nel territorio dello Stato in relazione alla gestione della partecipazione nella società sportiva.

12. La società sportiva professionistica partecipata è tenuta a comunicare, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro sette giorni dalla conclusione dell'operazione di acquisizione, l'identità del soggetto acquirente, l'avvenuta costituzione della società di diritto italiano e la nomina del relativo legale rappresentante alla FIGC, alla lega professionistica di appartenenza e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

13. La mancata comunicazione di cui al comma 12 o la mancata costituzione della società di diritto italiano di cui al comma 10 comporta:

a) una sanzione amministrativa a carico della società sportiva pari a euro 1.000.000 per ogni settimana di inadempienza;

b) l'impossibilità per il fondo o veicolo estero di esercitare i diritti di voto connessi alla partecipazione;

14. In caso di omissione volontaria della comunicazione di cui al comma 12, il legale rappresentante della società sportiva è punito con la reclusione fino a un anno.

15. L'ANAC vigila sull'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, trasmettendo eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente e alla FIGC per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»

Art. 99

99.53

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto

"Grande Maxxi" di Roma e per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "Maxxi Med".

99.0.176

LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

99.0.181

CALENDA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 100

100.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo 100, è inserito il seguente:

"Art. 100-bis

(Adeguamento retribuzione del personale a contratto)

1. È autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto."

Conseguentemente:

All'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».

100.0.8

GASPARRI

Dopo l'articolo 100, è inserito il seguente:

"Art. 100-bis

(Consoli onorari)

1. Per il sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

All'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «euro 99.500.000 a decorrere dall'anno 2026».

Art. 105

105.0.36

TERNULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Finanziamento del progetto "Educare al rispetto - Sport e Salute")

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto "Educare al rispetto - Sport e Salute", in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

2. Le attività del progetto sono finalizzate a:

a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;

b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;

c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 54 della presente legge.»

Art. 110

110.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

110.8

PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);
- b) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni per l'anno 2026 e di 200 milioni a decorrere dal 2027.

110.11

TERNULLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «e comunque in misura non inferiore a 650 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

- b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027."

Conseguentemente il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni a decorrere dal 2027.

110.0.61

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis

(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

1. A decorrere dall'anno 2026, per la celebrazione dei premi e celebrazioni annuali organizzate dai comuni con più di 80.000 abitanti inerenti al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché a promuovere i valori di pace, dialogo e interculturalità, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro. Agli oneri del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 117

117.0.4

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 117-bis

(Modifica criteri riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario)

1. All'art. 27 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui alla lettera a) del presente comma, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alla lettera d), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

b-bis) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui alla lettera a) del presente comma, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lettera d).

b) i commi 2-ter e 2-quater sono soppressi.

Art. 129

129.47

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 5

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Art. 134

134.0.36 (testo 2)

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Disposizioni per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2026.

3. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa. Il Fondo di cui al presente comma è destinato ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi. Ai destinatari di cui al periodo precedente è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione. Il contributo di cui al presente comma può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del comma 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui comma 3 rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028". Per l'attuazione del presente comma è

autorizzata la spesa di 132,1 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 632,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 832,1 milioni per l'anno 2027, a 832,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 100 milioni a decorrere per l'anno 2029, si provvede;

a) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, 300 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto 432,1 milioni di euro per l'anno 2026, 532,1 milioni di euro per l'anno 2027, 631,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 100 milioni a decorrere per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

19 novembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 1689

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

**EMENDAMENTI SEGNALATI
FASCICOLO PROVVISORIO**

19 NOVEMBRE 2025 - ORE 22,30

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MALAN, SPERANZON, SALLEMI, ZEDDA, SCURRIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il Titolo I, inserire il seguente: "TITOLO I-bis";
- b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato, in nome del Popolo Italiano."

Art. 2

02.2

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dota-

zione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2026. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

Consequentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.200 milioni»

02.3

MAGNI

All'articolo 2 anteporre il seguente:

«Art. 02

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica sulle grandi ricchezze la cui aliquota è stabilita in misura pari a 1,3 per cento e la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 2 milioni di euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero o sul territorio nazionale, immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, : a decorrere dall'anno 2026 vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale di cui al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.

2.1

CALENDA, LOMBARDO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori dipendenti con meno di 35 anni)

1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'imposta di cui al comma 1 è pari a zero per i redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), pari o inferiori a 20.000 euro annui fino a trentacinque anni di età. Il beneficio ha una durata massima di cinque anni e decade al compimento del trentacinquesimo anno di età del beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1.1."

2.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, l'imposta non è dovuta.

02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, finalizzato all'attuazione del comma 01) nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare,

istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

2.4

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE, TURCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 20.000 euro, l'imposta non è dovuta.

02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 finalizzato all'attuazione del comma 01 nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.»;

b) al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2029,».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

f) sopprimere l'articolo 134.

2.8

TAJANI, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: "33 per cento" con le seguenti: "32 per cento".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "60.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti "660 euro".

2.14

SBROLLINI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. All'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater inserire la seguente lettera: "e-quinqüies) le spese, per un importo annuo non superiore a 1.200 euro per alunno o studente, per l'acquisto di libri di testo scolastici".

2.20

CALENDA, LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, capoverso "comma 5-bis", sostituire le parole "200.000 euro" con "150.000 euro"

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 2.073 milioni per l'anno 2026, a 2.394 milioni per l'anno 2027 e a 1.597 milioni per l'anno 2028 per la riduzione della pressione fiscale sul ceto medio e la verifica dei relativi effetti macroeconomici.

2-ter. Il fondo di cui comma 2-bis è destinato a finanziare, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, l'estensione fino a 60.000 euro dello scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 1 della presente legge."

Conseguentemente:

- *sopprimere l'articolo 23;*

- *sopprimere l'articolo 43, comma 1;*

- *all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis.*

Il fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è ridotto di 595 milioni per l'anno 2026, di 600 milioni per l'anno 2027 e di 750 milioni per l'anno 2028."

2.0.3

PAITA, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Start Tax)

1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo

11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

- a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;
- b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;
- c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

1-*ter*. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

2.0.19

SCURRIA, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 2-bis

(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Programma "Politiche fiscali".

Art. 3

3.0.5

GASPARRI, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 10, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»"

Art. 4

4.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 per l'anno 2026

4.7

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti col-

lettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento".

4.15

MANCA, CAMUSSO, MISIANI, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « sottoscritti negli anni 2025 e 2026 » *con le seguenti:* « sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, negli anni 2024, 2025 e 2026 »

b) *sostituire le parole:* « non superiore a 28.000 euro » *con le seguenti:* « non superiore a 35.000 euro »

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23

4.31

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, RUSSO, AMBROGIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di importo non superiore» inserire le seguenti: «, nell'anno 2025,».

4.47

PIROVANO

Al comma 5, sostituire le parole: «certificazione unica dei redditi» con le seguenti: «certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

4.55

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente agli anni 2026 e 2027, i premi di risultato e le somme di cui al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188".

4.0.21

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alle disposizioni sul Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

2. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite

dalle seguenti: "valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

b) all'articolo 6, comma 2, la parola "2025" è sostituita dalla seguente "2026";

c) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole "valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

2) al comma 2, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028".

4.0.24

GASPARRI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Rifinanziamento misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori)

1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno

2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 5

5.2

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: « 1 - bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 5,29 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7 ».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

Art. 6

6.16

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la filiera del pecorino-romano DOP a seguito dell'introduzione dei dazi da parte dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America, è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da assegnare alle

tre regioni produttrici Sardegna, Lazio e Toscana, in maniera proporzionale ai volumi di produzione annua riferiti all'anno 2025.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-*bis* sono assegnate alle Amministrazioni regionali al fine di individuare le azioni di intervento condivise volte ad evitare un deprezzamento del valore commerciale del pecorino romano e, conseguentemente, del latte.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo tecnico sul pecorino-romano, composto da rappresentanti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle Amministrazioni regionali, del Consorzio di tutela del pecorino romano e delle Associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare l'effetto degli interventi di cui al comma 1-*bis* e di proporre nuove strategie di sviluppo della filiera attraverso strumenti finanziari, anche mediante l'istituzione di fondi rotativi, e di diversificazione dei mercati di esportazione.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.29

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente: «7-*quater.* Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-*bis* del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.892.009 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 61 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6.41

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola e promuovere la vitalità economica e sociale delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, una quota pari al 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riservata alle imprese agricole operanti nei medesimi territori.

1-ter. Il beneficio di cui al comma 1-bis è destinato a interventi di incentivazione agli investimenti, all'innovazione, alla transizione digitale, nonché al miglioramento della competitività e della sostenibilità delle imprese agricole di cui al medesimo comma 1-bis.

1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.50

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Al decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, all'articolo 5, al comma 2-quater) le parole "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di ener-

gia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo"

6.52

NOCCO, GELMETTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

«561-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 561, le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 560, non ancora utilizzate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate al rimborso della spesa pubblica ammissibile erogata dagli Organismi pagatori ai beneficiari finali, per impegni giuridicamente vincolanti assunti dalle Autorità di gestione nell'ambito di misure e interventi di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 del e che sono sostenute dagli stessi Organismi pagatori oltre la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande dei beneficiari.»».

6.0.11

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo

massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».»

Art. 7

7.2

ROMEO, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole "due punti percentuali" con le seguenti "2,5 punti percentuali".

7.3

Rosso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102,4 milioni di euro dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

7.4

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 138,3 mln per l'anno 2027 e 102,4 mln per l'anno 2028.

7.8 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite annuo di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

7.9

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2026" e le parole "quattro appartamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tre appartamenti"

1 bis. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.

1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 47.800.000 per il 2026, euro 138.300.000 per il 2027 ed euro 102.400.000 per il 2028, si provvede si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1bis.

Conseguentemente

all'articolo 19 sopprimere il comma 1

7.0.5

DE POLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

7-bis. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abrogazione di disposizioni correlate)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:

« relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»

sono soppresse.

2. I commi 2-*bis* e 2-*bis*.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.

3. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2026; 60 mln per l'anno 2027 e 30 mln per l'anno 2028.

7.0.19

Rosso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. All'articolo 64, del Decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 132,1milioni per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.22

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di locazioni immobiliare ad uso abitativo)

1. Dal periodo d'imposta 2026, la cedolare secca sui canoni di locazione annui relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e

le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento.

2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 474, al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"4)i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo."

b)all'articolo 474, al terzo comma, dopo le parole "di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma", aggiungere le seguenti: ", ovvero al numero 4) del secondo comma per i casi di finita locazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 860 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

b)quanto a 170 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

c)quanto a 690 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 "Fondi da ripartire", Programma 33.1 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2027:

CP: -860.000.000 ;

CS: -860.000.000.

2028:

CP: -860.000.000 ;

CS: -860.000.000.

Art. 9

9.10

Rosso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

b) alla lettera b):

1) al capoverso "1.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028";

2) al capoverso "2.2)", sostituire le parole "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027" con le seguenti: "al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 293,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

9.31

PETRUCCI, GELMETTI, MENNUNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 46 milioni di euro annui per ciascuno degli anni

2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, nonché 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032".

9.0.5 (testo 2)

GELMETTI, MATERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 apportare le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 34 ter, al comma 1 sostituire le parole "che costituiscono parziale" con le seguenti: "realizzate in" e al comma 4 sopprimere la parola "parziali" e sostituire le parole "alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 bis" con le seguenti: "al pagamento di una sanzione pari ad euro 1.032,00 il cui versamento concorre alla formazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis."

b. all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole: "sia al momento della realizzazione dello stesso, sia";

c. all'articolo 36 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32." e al comma 5, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso il versamento non dovrà essere inferiore ad euro 2.500,00" e sostituire la lettera b) con la seguente: "b) di 2.068,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e di euro 1.032,00 ove l'intervento risulti

conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."

Conseguentemente

a. all'articolo 9 bis, comma 1 bis, terzo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 34 bis" inserire le seguenti: "e la sanzione prevista dall'articolo 34 ter, comma 4".

b. all'articolo 36, comma 2, dopo le parole "prevista dall'articolo 16" aggiungere le seguenti: "e non inferiore ad euro 3.000,00"

9.0.8 (testo 2)

COSENZA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

(Interventi di rigenerazione urbana)

1. Al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5, comma 10, dopo la parola "rilasciato" inserire le seguenti: "o conseguito" e dopo le parole "in sanatoria" aggiungere le seguenti: "anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326".

9.0.17

GASPARRI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici)

1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente

te modificato dal comma 365 della legge del 29 dicembre 2022, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.28

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art.9-bis

(Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, le parole: "per l'anno 2025", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2025, 2026 e 2027";

b) al comma 109, dopo le parole: "per l'anno 2025", sono aggiunte le seguenti: "e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

c) il comma 111, è sostituito dal seguente: "111. Agli oneri derivanti dai commi da 107 a 110, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.34

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2026 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).

1. Per l'annualità 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entra-

ta in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 129, comma 15-bis.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9.0.43

ROSSO, GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

2. Al relativo onere, pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2027, 45,6 milioni per l'anno 2028, 68,4 milioni annui dal 2028 al 2036, 45,6 milioni per il 2037 e 22,8 milioni nel 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.58

CAMPIONE, BONGIORNO, LEONARDI, MANCINI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"9-bis.

(Disposizioni per l'eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, e far sì che gli immobili adibiti a case rifugio per donne vittime di violenza siano privi, ove possibile, di barriere architettoniche che impediscano o ostacolino l'accesso delle donne e dei loro figli con limitata mobilità, nel rispetto dei criteri definiti dall'intesa san-

cita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le Regioni per finanziare i lavori di adeguamento possono avvalersi, , fino ad un massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 10

10.2

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, sopprimere le parole: "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario.

1-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole "610.000.000", con le seguenti "650.000.000".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "60 milioni".

10.0.12

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedolare secca sociale)

1. A decorrere dall'anno 2026, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di una o più unità immobiliari locate agli enti privati senza fine di lucro può optare per il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322 milioni di euro per l'anno 2026, 223 milioni di euro per l'anno 2027 e 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 11

11.7

PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43» con le seguenti: «hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 43».

11.8

AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO, RUSSO, MENNUNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209".

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2026."

11.9 (testo 2)

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita la sovrainposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzate da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il gettito dell'imposta è di spettanza del Comune per essere redistribuito a finalità sociali e abitative di competenza dell'ente.

2-ter. I comuni deliberano l'aliquota della sovrainposta di cui al comma 2-bis in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, adottano l'aliquota della sovrainposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da

pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

2-quinquies. Nel caso in cui il comune non provvede, con propria delibera, alla fissazione dell'aliquota della sovraimposta di cui al comma 2-*bis* entro i termini di cui al comma 2-*quater*, si applica l'aliquota minima di cui al comma 2-*ter*.

2-sexies. La sovraimposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha trasferito la propria residenza ai

sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto.

2-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovraimposta i comuni forniscono all'amministrazione

finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-octies. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-nonies. La sovraimposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

2-decies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate tutte le norme necessarie

per dare piena applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

2-undecies. La sovraimposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3, dell'articolo 24 - *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindi anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, la sovraimposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al

regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. La sovrainposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una Relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Nella relazione devono essere indicati le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovrainposta di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa inteso con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.

2-terdecies. All'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, se entro sei mesi, dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo effettuano uno o più investimenti produttivi nel territorio italiano come individuati da apposito decreto.»

8. Ai fini di cui al comma 2-*terdecies*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 31 gennaio di ciascun periodo di imposta sono definite le tipologie di investimenti produttivi anche in relazione alle specifiche esigenze del sistema produttivo.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti a cui è riconosciuta la residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

Art. 13

13.2

PELLEGRINO, GELMETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è soppresso;

b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. c-*sexies*), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-*ter*)" sono sostituite dalle seguenti "c-*ter*) e c-*sexies*)".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere ineren-

te alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

13.4

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.6

PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi» con le seguenti: «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».

13.0.2

TUBETTI, GELMETTI, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "sia in Italia sia all'estero" aggiungere le seguenti: "comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, cryptovalute, o consistenti in rimesse in denaro".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione recata dal comma 1, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate modifiche, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Art. 15

15.1

RUSSO, GELMETTI, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 1, capoverso articolo 86, comma 4, del TUIR, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguente: «Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,

concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.».

.

15.0.7

ROMEO, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento)

1. I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto, possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

2. Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione di cui al periodo precedente.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima. L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2026.

4. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a de-

correre dal 30 settembre 2026. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.

5. L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

6. Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 17

17.1

NOCCO, MENNUNI, RUSSO, AMBROGIO, GELMETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

Art. 18

18.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

18.4

GASPARRI, PAROLI, ROSSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato posseduti alla data del 1° gennaio 2026 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto ovvero in mancanza della documentazione che lo comprovi, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2026; in alternativa, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

3. L'assunzione del valore al 1° gennaio 2026 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze.»

18.5

ROMEO, BERGESIO, MINASI, DREOSTO, TESTOR

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "di due punti percentuali", con le seguenti; "di quattro punti percentuali".

18.6

GELMETTI, RUSSO, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 18

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1-*bis*,»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

1-*ter*. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1-*bis* si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sus-

sistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».

b) all'articolo 87, comma 1, dopo le parole «rappresentate da titoli» sono aggiunte le seguenti «nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 1.1,» e, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

1.2. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 1.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.»;

c) all'articolo 89:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 2,5 milioni di euro; a tal fine, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.».

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,» e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3.1. Per le partecipazioni in soggetti non residenti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, i requisiti di cui al comma 2.1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresen-

tano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.».

2. All'articolo 55, il comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

4. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

5. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

6. Il contributo di cui al comma 6 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

7. Il contributo di cui al comma 6 si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 5, quantificati in euro 667.300.000 per il 2026, euro 962.200.000 per il 2027, euro 988.600.000 per il 2028, euro

990.300.000 per il 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 5, 6 e 7.

18.17 (testo 2)

MANCA, TAJANI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipate da enti locali e ai consorzi fra enti locali costituiti ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.»

Consequentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza dei seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.»

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o

maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

18.0.1

GELMETTI, RUSSO, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo è inserito il seguente

"Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2,5 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni spetta una detrazione pari a euro 90.000.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 86, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 168.700.000 per il 2026, euro 196.000.000 per il 2027, euro 195.500.000 per il 2028, euro 26.800.000 per il 2029 e 500.000 per il 2030 si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 2

Conseguentemente

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "il comma 4 è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "il terzo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti";

b) Al capoverso comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo

Art. 19

19.0.8

RUSSO, MENNUNI, NOCCO, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 152 del TUIR e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto di cui al primo periodo deve essere sottoposto a vidimazione con marcatura temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2, in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 152, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le sanzioni sono aumentate di un terzo.».

3. All'articolo 27 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo

152, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le sanzioni sono aumentate di un terzo.».

19.0.11 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Finanziamenti per misure sanitarie)

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato 'Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il Fondo di cui al presente comma è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

5. Al fine di rafforzare un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

6. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità sanitaria, con dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

7. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 688, le parole: " e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028"

8. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse erogate per ogni singola finalità di cui al comma da 1 a 7.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2026, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

Art. 20

20.2

GELMETTI, AMBROGIO, RUSSO, MENNUNI, NOCCO

1. All'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Art. 21

21.1

LOTITO

Al comma 1, sostituire le parole: «le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», con le seguenti:

«le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), limitatamente agli intermediari finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, e alla lettera c) del medesimo articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

21.3

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole "sono incrementate di due punti percentuali." con le seguenti "sono incrementate di 2,5 punti percentuali. Ai fini della presente disposizione agli enti creditizi con totale attivo pari o inferiore a 30 miliardi di euro si applica una franchigia pari ad euro 500.000 per ciascun periodo di imposta."

21.0.8 (testo 2)

NOCCHO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 21-bis

(Procedura di versamento spontaneo dell'imposta sulle assicurazioni)

1. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

2. I soggetti che, in relazione alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, hanno applicato l'imposta sulle assicurazioni con aliquota diversa da quella indicata dall'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, possono effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi da 3 a 7.

3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di cui al comma 2, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2026, specificando il periodo o i periodi d'imposta e gli importi oggetto di versamento spontaneo.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di adesione alla procedura.

5. Gli importi indicati nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate devono essere versati entro il 16 novembre 2026. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il termine previsto dal periodo precedente e le successive entro il 16 novembre 2027 e il 16 novembre 2028. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 novembre 2026, gli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di

una sanzione pari al 25 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

7. La procedura di cui ai commi da 2 a 5 non può essere utilizzata per il versamento delle somme dovute qualora la violazione dell'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sia già stata accertata con provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nel caso in cui la maggiore imposta sulle assicurazioni dovuta sia già stata constatata con un atto istruttorio, ovvero accertata con provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il versamento spontaneo deve obbligatoriamente riguardare l'intera imposta constatata o accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 5.

8. Per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2, il termine decennale per l'accertamento, previsto dall'articolo 29 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella versione antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.

9. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: "Art.23-*bis* - Norma di interpretazione autentica - 1. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante si intendono comprese le assicurazioni relative ad ogni rischio collegato direttamente o indirettamente al veicolo o al natante, incluso quello relativo al rischio infortunio conducente, anche qualora il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.».

Art. 22

22.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Il contributo è istituito: n considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale nonché della eccezionale redditività registrata nel settore energia a decorrere dall'anno 2021

3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

e) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

4. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito al-

meno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore della Difesa:

a) progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021

6. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

7. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

8. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

9. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

10. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.

11. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.

12. Il gettito del contributo affluisce per il 70 per cento al "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

13. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.».

Art. 23

23.10

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» inserire le seguenti: «fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b) del successivo comma 18,»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «al tasso del 4 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 2 per cento annuo»;

c) al comma 14, sopprimere la lettera c);

d) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, il debitore medesimo riceve due solleciti di pagamento e, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato nel secondo, l'agente della riscossione procede a recuperarla con le ordinarie modalità.»;

e) al comma 19, dopo la lettera b), inserire il seguente periodo: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate in luogo di una, anche non consecutive, fatta eccezione per l'ultima, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-

ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.17

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono delle disposizioni di definizione agevolata di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione delle somme di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non già previsto, l'obbligo di emettere fatture o i corrispettivi solo in formato elettronico e di inviarle al sistema di interscambio (sdi);

b) l'incasso delle fatture deve avvenire solo attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;

c) l'incasso dei corrispettivi deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

23.26

PIROVANO

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dichiarazione di cui al comma 1» con le seguenti: «dichiarazione di cui al comma 5».

23.0.6

CASTELLI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Regolarizzazione in materia di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2026 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2026, entro il 30 giugno 2026, entro il 30 settembre 2026 ed entro il 20 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2026 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2026. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.»

Art. 24

24.3

PIROVANO

Al comma 9, sostituire le parole: «è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi» *con le seguenti:* «cessa di avere efficacia limitatamente alla previsione della facoltà per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi».

24.0.7 (testo 2)

ROMEO, GARAVAGLIA, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)

1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

4. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono deliberare l'esenzione dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/5, ovvero delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico di istruzione.

5. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivante dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 25

25.2

PIROVANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.7

MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*quinquies*, è aggiunto il seguente: «15-*sexies*. Un contribuente persona fisica che presenta debiti, di ammontare superiore a cinquantamila euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, non oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, può richiedere una partita IVA solo previo rilascio di apposita garanzia corrispondente all'importo complessivo dei predetti debiti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.»".

25.0.4

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-BIS

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie e per l'esenzione dalla medesima imposta per i medicinali e prestazioni veterinarie per animali da compagnia detenuti da persone a basso reddito)

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-bis) è inserito il seguente:

«114-ter) prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per gli animali da compagnia».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

«18-bis) i medicinali veterinari e le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per gli animali da compagnia detenuti da persone con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 16.215 euro».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

25.0.6

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis

(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e lo-

ro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

25.0.15

AMBROGIO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis: "Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo. un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali."

2. All'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sostituire, ovunque occorra, la parola "*quarto*" con la parola "*sesto*".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 26

26.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.3

ROMEO, BERGESIO, MURELLI, MINASI, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 296,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.5

FURLAN, PAITA, RENZI, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 296,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

26.9

DE CARLO, ZEDDA, GELMETTI, MARCHESCHI, MATERA, SILVESTRONI, FALLUCCHI, MENNUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 26

1. Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

2. All'articolo 25-*bis*, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

3. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 44.900.000 per il 2026, euro 89.800.000 per il 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

26.14

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, IRTO, GIACOBBE, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FINA, RANDO

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

26.16

PAROLI

All'articolo 26, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.56

PIROVANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo».

Art. 27

27.0.2 (testo 2)

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

(Misure di semplificazione ai fini del censimento dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto e dell'aggiornamento della banca dati catastale)

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

2. Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati di cui al comma 1 gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta di cui al successivo comma 6, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. All'esito delle attività connesse alle comunicazioni di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet,

con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

4. Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3.

5. La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

6. L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

7. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

8. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e alla notifica delle relative risultanze, gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica medesima. Gli oneri e i tributi per la redazione degli atti di aggiornamento sono a carico dei soggetti inadempienti.

9. Restano salve le procedure previste dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati il contenuto della comunicazione di cui al comma 2 e le modalità di comunicazione tra gli intestatari catastali e l'amministrazione, nonché le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo e gli oneri a carico dei soggetti obbligati.

11. Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

12. All'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12 è abrogato.

13. Alla finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate, qualora rilevi», dopo le parole: «atti di aggiornamento catastale» sono inserite le seguenti: «riguardanti lo stato o il possesso dei beni» e la parola «richiedono» è sostituita dalla seguente: «richiede»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, l'Agenzia delle entrate provvede d'ufficio all'attribuzione della rendita catastale per le unità immobiliari ovvero dei redditi per le particelle catastali e, ove previsto, all'aggiornamento cartografico schematico sulla base degli elementi conoscitivi e informativi acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno, con oneri e tributi a carico dei soggetti inadempienti. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita e per le particelle catastali a cui sono attribuiti i redditi, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale riguardanti lo stato o il possesso dei beni, gli oneri e i tributi sono a carico dei soggetti inadempienti, ferme restando le sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi. Le

rendite e i redditi dichiarati dal soggetto obbligato o determinati dall'Agenzia delle entrate producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data, indicata nella richiesta notificata dall'Agenzia delle entrate, cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale, ovvero, in assenza di tale data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta dell'Agenzia delle entrate. Le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma e gli oneri a carico dei soggetti obbligati sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».

Art. 28

28.3

TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 39-*decies*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»";

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 62-*quater*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."

28.0.1

GELMETTI

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Al fine di adeguare le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e di limitarne la circolazione, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui al successivo articolo 2.»;

2) il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis.1) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione.»;

2) il comma 3-bis è abrogato.

3) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per i punti vendita specializzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera g-bis.1), secondo i criteri di cui all'art. 62-quater, comma 5-bis, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;

2. Al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, al comma 2, dopo le parole: «rispettivamente lettere b) e c) », sono inserite le seguenti: «, all'articolo 1, comma 3, lett. e-bis), della legge 2 dicembre 2016, n. 242, che

rispettano le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. g-bis.1) della medesima legge n. 242 del 2016»;

b) all'articolo 39-*quater*, al comma 1, dopo le parole «Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», sono inserite le seguenti: «; per le infiorescenze di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, il relativo inserimento nelle predette tariffe di vendita è autorizzato dalla medesima Agenzia previa verifica, tramite i propri laboratori chimici, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento»;

c) all'articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «

2-*bis*. Per le infiorescenze di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di cui all'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico delle medesime infiorescenze. »;

d) dopo l'articolo 62-*quater*.2, è inserito il seguente:

«Art. 62-*quater*.2-*bis*

*Imposta di consumo sui liquidi derivati
dalle infiorescenze della Cannabis sativa L.*

1. I prodotti liquidi derivati dalle infiorescenze della Cannabis sativa L., contenenti tetraidrocannabinolo (THC) in misura non superiore allo 0,5 per cento, destinati ad essere consumati come prodotti da inalazione senza combustione, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 2 o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 6. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. Ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui al comma 1 sono inseriti nella specifica tabella di commercializzazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica, tramite i laboratori chimici della medesima Agenzia, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.

5. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

6. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione della cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto giacente e comunque non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

7. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana su ogni confezione in vendita al pubblico e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'apposizione di apposito contrassegno di legittimazione su ciascun confezionamento.

8. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché per il tramite dei patentini ad esse aggregati e degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*.

9. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato e il divieto di vendita attraverso distributori automatici. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, il divieto di fumo, di cui all'articolo 51, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il divieto di pubblicità e promozione, di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165 e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300. Tali prodotti rispettano quanto disposto in materia di notifica ed etichettatura dagli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

10. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

11. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, si applicano anche con

riferimento ai prodotti di cui al comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1.

12. Fuori dai casi di cui al comma 11, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1, all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 40-*ter*, 40-*quater* e 40-*quinquies*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis* e 44-*ter*.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le modalità di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione, le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo nonché quelle inerenti alla circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 6 in materia di cauzioni. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione, ai punti vendita specializzati esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.».

e) nell'allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-*bis*) infiorescenze della Cannabis sativa L 40 per cento. ».

28.0.2 (testo 2)

AMBROGIO, MENNUNI, RUSSO, GELMETTI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-*bis*

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma

921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell'Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

2. Per la definizione del debito residuo, l'importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all'instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l'importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell'articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell'ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi..

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'Agenzia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l'Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione

monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l'aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

1. anno 2006: 100 per cento;

2. anno 2007: 100 per cento;

3. anno 2008: 85 per cento;

4. anno 2009: 78 per cento;

5. anno 2010: 77 per cento;

6. anno 2011: 72 per cento;

7. anno 2012: 60 per cento.

6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.

7. L'autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell'Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.

Art. 29

29.0.6

NATURALE, PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, dopo le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono inserite le seguenti "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 30

30.12

MISIANI, MANCA, IRTO, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» con le seguenti: « sono destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.»

Consequentemente:

- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnati, per

il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

30.14

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "sono destinate", inserire le seguenti: «, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 31

31.2

AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, RUSSO, NOCCO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso articolo 94, comma 4, del TUIR, le parole: «mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre.» sono sostituite dalle seguenti: «mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.»;

b) alla lettera b), numero 1, capoverso articolo 101, comma 2, del TUIR, dopo la parola «semestre.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.».

31.0.2

RUSSO, NOCCO, GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Modifica dell'aliquota d'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.»".

Art. 32

32.1

PIROVANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'attuazione» con le seguenti: «della piena attuazione».

32.3

RUSSO, GELMETTI, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

b) alla lettera b), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

c) alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.».

32.7

ROMEO, BERGESIO, MINASI, DREOSTO, TESTOR

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2.bis: All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 e ss.ii.mm.-Codice della Navigazione apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis: Per gli effetti di cui al primo comma, non si considera cessata la concessione rinnovata".

2.ter: All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm. dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13.bis. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36"

2.quater: All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1.bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è devoluta all'ente concedente e deve essere destinato:

- alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo,

- al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle Regioni;

- al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione;

1.ter: Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei bene demaniale marittimo, fermo restando l'utilizzo dei modelli ministeriali per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportate

1.quater: Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter trovano applicazione previo accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, capoverso 1.bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

32.0.1

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Iva per enti del terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027»

32.0.6 (testo 2)

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'aliquota IRES applicabile alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni a seguito di operazioni di aggregazione o riorganizzazione degli studi professionali è ridotta nella misura del 12 per cento. Tale aliquota ridotta è applicabile ad una somma corrispondente all'incremento di reddito verificatosi nei due periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'aggregazione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nei due periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui si è verificato l'incremento sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo anche l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

32.0.8

MENNUNI, NOCCO, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si interpreta nel senso che i contributi e le indennità ivi indicati non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Art. 33

33.1

GELMETTI, NOCCO, AMBROGIO, RUSSO, MENNUNI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura di cui al comma 1.»

33.2

PIROVANO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera b)» con le seguenti: «di cui alla lettera b) del medesimo comma 1», alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera c)» con le seguenti: «di cui alla lettera c) del medesimo comma 1» e, alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d) del medesimo comma 1».

33.0.1

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Divieto di traslazione degli oneri)

«1. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente articolo, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»

Art. 34

34.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare

riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.

34.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo di solidarietà per il settore della difesa)

1. In considerazione della eccezionale redditività conseguita dal settore degli armamenti a causa del mutato contesto geopolitico internazionale derivante all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022, nonché dalle attività belliche in Medio Oriente scaturite a seguito degli attentati terroristici del 7 ottobre 2023 e dall'aumento dei conflitti armati registratosi negli ultimi cinque anni a livello mondiale, è istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni del settore della difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.

2. Sono soggette al contributo di cui al presente articolo le imprese iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e che esercitano nel territorio dello Stato, attività di progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, in-

termediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

3. Il contributo è dovuto se almeno il 50 per cento dei ricavi del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate al precedente comma 2 ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Ai fini del calcolo della sopra richiamata media aritmetica non concorrono le annualità che registrano perdite, e vengono neutralizzati, ai fini del confronto, gli effetti contabili derivanti da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti, e da cambi di principi contabili, e le componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie e/o indennizzi assicurativi eccezionali.

4. Il contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3, primo periodo, è inferiore a 5 milioni di euro, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sono, inoltre, esclusi dall'imposizione i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

5. Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

6. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa in-

tesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.".

34.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo di solidarietà per il settore energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
 2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.
 3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
 4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026.".
-

Art. 35

35.4

FAZZONE, LOTITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lett. e), relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;"

b) all'articolo 21, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

LLun

35.6

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente:

"6-bis) bevande a base vegetale, prive di olio di palma, sostitutive del latte".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

35.11

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

b) alla parte III, il numero 10-bis) è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 36

36.0.4

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Detrazione IRPEF dei premi per polizze sanitarie veterinarie per animali da compagnia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

«c-bis.1) i premi per assicurazioni del ramo malattia di cui all'allegato alle tabelle dei rami assicurativi del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, che prevedono il rimborso di spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia di cui al Decreto del 6 giugno 2001 n. 289 del Ministero delle Finanze, regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento su un importo complessivo annuo di premi non superiore a 150 euro per ciascun contribuente. La detrazione è riconosciuta esclusivamente per la componente sanitaria della polizza e non si applica ai premi afferenti garanzie diverse, ivi incluse la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale o servizi non sanitari. La detrazione è subordinata al rispetto delle condizioni di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla stipula del contratto con imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio nel ramo malattia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.1-*bis*. La detrazione di cui alla lettera c-*bis*.1) del comma 1 non spetta per la parte di premi riferibile ad animali non identificati o non registrati ai sensi della normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-*bis*, in materia di graduale riduzione delle detrazioni in relazione al reddito complessivo, nonché il principio per cui non sono detraibili le spese veterinarie rimborsate o rimborsabili in forza di contratti assicurativi.»

3. Ai fini del controllo, la documentazione comprovante l'identificazione e la registrazione dell'animale, nonché l'attestazione dell'impresa di assicurazione circa la quota di premio riferibile alla componente sanitaria, è conservata dal contribuente e resa disponibile secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in ? 65.500.000 per l'anno 2026, ? 71.250.000 per l'anno 2027 e ? 76.950.000 per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

36.0.8

NOCCO, GELMETTI, RUSSO, MENNUNI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva acquisto partecipazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».".

36.0.19

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

*(Norma interpretativa in materia di IMU
per gli immobili posseduti dallo Stato)*

1. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) con la parola «Stato» deve intendersi lo Stato, in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche;

b) tra gli immobili posseduti dallo Stato «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» sono ricompresi tutti gli immobili assegnati in uso governativo alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, salvo che non sia diversamente previsto nel verbale di consegna o in altro atto o comunque non sia altrimenti provata la destinazione non esclusiva ai compiti istituzionali.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 759, sono aggiunti i seguenti:

«759-bis. Limitatamente agli adempimenti concernenti l'imposta, per i beni posseduti dallo Stato non affidati in concessione a privati sono tenuti:

a) per i beni del demanio pubblico, le amministrazioni o gli enti, anche territoriali, ovvero gli altri soggetti pubblici o privati che hanno la gestione o l'utilizzo di tali beni;

b) per i beni del patrimonio indisponibile, le amministrazioni cui sono assegnati tali beni in uso governativo o gli enti, anche territoriali, ovvero gli altri soggetti pubblici o privati che hanno la gestione o l'utilizzo di tali beni;

c) per i beni del patrimonio disponibile in gestione all'Agenzia del demanio, la medesima Agenzia che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

759-ter. Per dare evidenza negli atti catastali dei soggetti a cui sono affidati in concessione o assegnati in uso governativo i beni di cui al comma *759-bis*, ovvero dei soggetti che ne hanno la gestione o l'utilizzo, si applicano, in esenzione da ogni tributo e diritto, le disposizioni in materia di annotamenti catastali previste dal regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, di cui al Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente comma, sono disciplinate le modalità di richiesta, a cura dei soggetti interessati, e di esecuzione degli annotamenti catastali.

759-quater. Le notifiche degli atti relativi agli immobili posseduti dallo Stato, anche ai fini della verifica della destinazione esclusiva degli immobili stessi ai compiti istituzionali dello Stato, sono effettuate dagli enti impositori, a pena di nullità, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del soggetto che ha l'assegnazione in uso governativo, la gestione ovvero l'utilizzo del bene, come indicato nelle risultanze catastali. Con il decreto di cui al comma *759-ter*, sono, altresì, disciplinate le modalità con cui, nelle more della richiesta di annotamento e del conseguente aggiornamento, sono resi noti all'ente impositore i soggetti a cui notificare gli atti.».

3. Dall'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti in esso previsti provvedono le amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

36.0.24

GELMETTI, MENNUNI, NOCCO, AMBROGIO, RUSSO, SALVITTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;

3. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*, del presente decreto legislativo;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-*bis* allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente."

4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente."

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati complessivamente in euro 5.771.000,00 per l'anno 2026, e di cui al comma 3, valutati in euro 108.140,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.27

BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera c), le parole «ovvero fino a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 150.000».

36.0.30

ZANETTIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come disciplinato dal DPCM 30 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025, n. 212, hanno accesso anche i risparmiatori dalla ex Banca Popolare di Bari S.p.A. che hanno investito nel mercato finanziario e hanno subito un ingiusto danno patrimoniale non altrimenti risarcito.

2. A tal fine il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello Fondo di cui Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

36.0.31 (testo 2)

AMBROGIO, GELMETTI, RUSSO, MENNUNI, NOCCO, SALVITTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni urgenti per il supporto alla funzionalità dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. In deroga al termine di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad utilizzare, entro il 31 dicembre 2028, le risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di n. 32 dirigenti attraverso il corso-concorso specifico, indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, di un ammontare massimo, rispettivamente, di 5 milioni di euro l'anno e di 3 milioni di euro l'anno, con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 4,144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

36.0.33

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Imposizione dei pagamenti effettuati in denaro contante di importo compreso tra 5001 e 10.000 euro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita un'imposta speciale di bollo, nella misura fissa di euro 500, su ogni pagamento per l'acquisto di beni o servizi effettuato in denaro contante, nel territorio dello Stato, per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.

2. Sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che effettuano i pagamenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le transazioni di cui al comma 1 è obbligatoria l'emissione della fattura.

5. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è effettuato dall'acquirente tramite apposizione del contrassegno su stampa cartacea della fattura. Dopo l'apposizione del contrassegno copia della fattura corredata del contrassegno deve essere consegnata al soggetto fornitore del bene o del servizio, al fine di consentire i controlli dell'Agenzia delle Entrate."

36.0.40

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Imposta sul traffico Internet e sulla raccolta pubblicitaria online)

1. A decorrere dall'anno 2026, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

2. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 14-bis i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 14-quater e 14-quinqies.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come *'gatekeeper'* dalla Commissione europea nell'anno precedente;

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 14-*quater*, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti eleggibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

5. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 14-*bis*.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 14-*sexies*.

36.0.54

BIZZOTTO, TOSATO, STEFANI, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive per i maestri di sci)

1. L'importo percepito dai maestri di sci iscritti all'albo disciplinato dall'art. 3 della legge 8 marzo 1991, n.81, a titolo di compenso, non costituisce base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. A tali fini, il maestro di sci rilascia di volta in volta al soggetto erogante una dichiarazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare fino alla data di rilascio.

2. I maestri di sci possono optare per l'applicazione dell'aliquota contributiva pensionistica sulla quota del reddito percepito nell'anno solare eccedente l'ammontare di 5.000,00 euro.

3. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato nell'anno in corso, i maestri di sci presentano, esclusivamente mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione entro il termine di decadenza del 31 gennaio di ciascun anno. La dichiarazione è messa a disposizione dall'INPS.

4. I maestri di sci iscritto all'albo di cui al comma 1 sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi pensionistici in misura proporzionale al reddito effettivamente percepito nell'anno di riferimento se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, salva la volontà dei medesimi di versare l'importo residuo per raggiungere la contribuzione annuale minima prevista dalla legge. I maestri di sci possono comunicare la cessazione dell'attività stagionale e richiedere la cancellazione dalla Gestione Commercianti in ogni momento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -4.126.850;

2027: -4.126.850;

2028: -4.126.850.

Art. 37

37.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis.

(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorganizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinarsi fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima

retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

37.0.31 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «*per il biennio 2023-2024*» sono aggiunte le seguenti «*e a decorrere dall'anno 2026*». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 900.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

2. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*I contraenti possono, altresì, cedere la propria quota di produzione ad altre parti del contratto.*»"

37.0.34

CAMUSSO, MANCA, MISIANI, NICITA, LORENZIN, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nei termini previsti dalle scadenze ivi previste, in caso di mancato accordo dopo novanta giorni dalla data di scadenza del relativo CCNL, ai lavoratori cui si applicano i suddetti CCNL, è riconosciuta mensilmente, dal datore di lavoro, quale elemento provvisorio della retribuzione, un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, nella misura del 50 per cento, fino al rinnovo degli stessi contratti. La suddetta disposizione non si applica nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1."

37.0.36 (testo 2)

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Sperimentazione per lavoratori di rientro nelle regioni insulari, continuità territoriale e Fondo Insularità)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo avvia la sperimentazione di un nuovo regime agevolativo per lavoratori di rientro nelle regioni insulari. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti nel territorio delle regioni Sardegna e Sicilia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio delle regioni summenzionate o vi eleggano nuovamente domicilio, entro il limite

annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) i lavoratori, che sono stati già stati residenti in una delle regioni insulari (Sardegna o Sicilia) per un periodo di almeno cinque anni, si impegnano a risiedere nuovamente nella medesima regione per un periodo di tempo corrispondente ad almeno tre anni; 281 (b) I lavoratori che, pur avendo mantenuto la residenza in una delle regioni insulari hanno, per ragioni lavorative, eletto domicilio nel territorio di una delle altre regioni d'Italia e decidano di farvi ritorno, eleggendo domicilio nella regione in cui sono residenti per almeno tre anni; (c) i lavoratori non sono stati residenti e/o domiciliati (come da comma 1 lett. b) nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio di Sardegna e Sicilia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato in altra regione prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza in una regione diversa da quella di origine è di: 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato nel territorio della regione in cui fa ritorno (Sardegna o Sicilia) in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento in altra regione italiana, è stato impiegato nel territorio della regione insulare in cui si trasferisce in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; (d) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio di una delle regioni insulari in cui il lavoratore fa ritorno e, in tale regione, è residente e vi elegge domicilio;

2. Ai fini del comma 1, lettera c), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno applicarsi a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e/o l'elezione del domicilio e nei tre periodi d'imposta successivi. Se la residenza e il domicilio non sono mantenuti per almeno tre anni nel territorio della regione insulare in cui il lavoratore fa ritorno, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 dovrà essere ridotta al 40 per cento nei seguenti casi: (a) il lavoratore si trasferisce in una regione insulare, in linea con il comma 1, con un figlio minore; (b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio della regione insulare di elezione.

6. La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), avviene secondo i criteri determinati da apposito decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicheranno sperimentalmente in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza e/o eleggono domicilio in Sicilia o in Sardegna dal periodo d'imposta 2026, fino al raggiungimento della copertura massima di 10 milioni di euro, in base alla priorità della data di trasferimento della residenza.

8. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2026 di ulteriori 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 131.

10. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 131.

37.0.47

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Flat tax per assunzione di giovani)

1. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani, garantendo loro salari adeguati e agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, in via sperimentale, ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica un'imposta sostitutiva dell'impo-

sta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 5 per cento del reddito fino a 40.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 40.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che assumono lavoratori ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In deroga ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il coefficiente di maggiorazione applicabile ai fini del presente articolo è pari al 40 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.

3. All'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «*31 dicembre 2025*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2027*».

4. Per le assunzioni e le conversioni del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto di recedere nei primi ventiquattro mesi del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, riconoscendo al lavoratore, decorsi centottanta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro medesimo, un'indennità per la cessazione del rapporto pari a tre mensilità lorde in aggiunta a quanto dovuto al lavoratore ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Art. 38

38.2 (testo 2)

CAMUSSO, DELRIO, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, ZAMBITO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno due anni";

b) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 01, valutati nel limite massimo di 740 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026.

c) sopprimere il comma 4.

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034."

38.8

PIROVANO

Al comma 3, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dai commi» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dai commi».

38.0.10

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

Art. 39

39.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2026»;

2. al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3. il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore"

b) al comma 5, dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per il Ponte sullo Stretto di Messina.

39.23

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) Personale sanitario, comprendente:

- infermieri e infermieri pediatrici,
- operatori socio-sanitari (OSS),
- ostetriche,
- tecnici sanitari
- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

- addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

- addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

2-ter. Le categorie di cui al comma 2-bis accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2-quater. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.

2-quinquies. Per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.0.5 (testo 2)

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Proroga di "Opzione donna" previgente al decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2026, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno **2029**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

39.0.9

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Opzione donna 2026)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alinea, le parole: «*31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2025*»;

b) al comma 3, le parole: «*28 febbraio 2025*» sono sostituite dalle seguenti: «*28 febbraio 2026*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12,9 milioni di euro per l'anno 2026, 36,5 milioni di euro per l'anno 2027, 56,9 milioni di euro per l'anno 2028, 64,7 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per l'anno 2030, 30,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 12,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Art. 40

40.3

ROSA, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Potranno accedere al beneficio del completamento dei piani di recupero occupazionale, anche in deroga ai trattamenti massimi concedibili, le aziende appartenenti all'indotto di grandi aziende beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale o contratti di solidarietà difensiva, sempre che entrambi siano operanti nell'ambito del medesimo Distretto produttivo industriale riconosciuto con legge nazionale o regionale.";

b) al comma 4 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Potranno accedere allo stesso beneficio del completamento dei piani di recupero occupazionale nel 2026, anche in deroga ai trattamenti massimi concedibili, le aziende appartenenti all'indotto delle imprese di interesse strategico nazionale di cui al presente comma, sempre che entrambi siano operanti nell'ambito del medesimo Distretto produttivo industriale riconosciuto con legge nazionale o regionale.".

40.5

PIROVANO

Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 44» inserire le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,».

40.18

ORSOMARSO, GELMETTI

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Dopo il comma 495 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente comma "495 bis. Le deroghe di cui al comma 495 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che interessano i lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma. In tali casi, l'amministrazione di destinazione subentra nella copertura finanziaria dei relativi posti e rappresenta nel piano triennale di fabbisogno del personale i soli costi a proprio carico".

6-ter. Al fine del completamento delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ferme restando le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, nonché quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le risorse stanziare ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono incrementate per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.30

SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «*imprese industriali*» sono inserite le seguenti: «*edili e affini,*»;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis) eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali, che, in zone di montagna, durante il periodo invernale, impongano la sospensione dei lavori, tali da escludere la responsabilità per negligenza o imperizia da parte dell'impresa e dei dipendenti*»."

40.0.12

PAROLI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-*ter*, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, e per gli anni 2022, 2023 e 2026, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative";

b) al comma 5-*bis*:

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Qualora, invece, la prima decorrenza utile della pensione sia quella per la pensione di vecchiaia, il datore di lavoro può versare la contribuzione previdenziale correlata laddove previsto nel contratto di cui al comma 1.";

2) le parole "Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore." sono soppresse;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2026 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2026, 92 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028."».

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, 92 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.37

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle

disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

Art. 41

41.0.4

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

41.0.6

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

Consequentemente all'articolo 132, al comma 2 sostituire le parole "dotazione di 100 milioni" con le seguenti "dotazione di 30 milioni"

Art. 42

42.1

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

42.3

ROMEO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TOSATO, MINASI, BERGESIO, TESTOR,
DREOSTO

Sopprimerlo.

42.4 (testo 2)

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.42

(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

42.0.12

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis
(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

Art. 43

43.6 (testo 3)

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «*due punti percentuali*» con le seguenti: «*quattro punti percentuali*».

43.17

PIROVANO

Al comma 8, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal comma».

43.18

PIROVANO

Al comma 9, sostituire le parole: «Per effetto di quanto stabilito dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto stabilito dal comma».

43.0.15

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.».

43.0.21

NOCCHO, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Riscatto di percorsi di formazione e politiche attive)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi di stage o tirocinio formativo extracurricolare non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 24 mesi, anche non continuativi, a condizione che entro 6 mesi dalla fine dello stage o del tirocinio formativo, abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, o avviato un'attività autonoma con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 1 a 4, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere può essere versato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Sono riscattabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i periodi corrispondenti ai corsi di studio a seguito dei quali siano stati conseguiti i titoli professionali che, ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi o dell'esercizio della professione, siano equiparati, con

decreto ministeriale o con legge dello Stato, ai titoli universitari riscattabili ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.

6. Il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso professionale frequentato e comunque nei limiti della durata legale del corrispondente corso di studio universitario cui è equiparato.

7. Il Ministero dell'Università e della Ricerca fornisce all'INPS le informazioni necessarie per la verifica della suddetta equiparazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Consequentemente

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.000.800;

2027: - 2.000.800;

2028 : -2.000.800.

43.0.32

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Iscrizione dei piloti del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea")

1. I piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo volo istituito presso l'INPS.

2. I piloti dipendenti della Provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore di questo articolo sono iscritti al Fondo Volo con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la Provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.

3. L'INPS provvede al trasferimento al fondo volo dei contributi già versati presso la cassa INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "99 milioni".

Art. 45

45.1

PIROVANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 13:

1) all'alinea, sono premessi i seguenti periodi: "Il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali";

2) la lettera c-bis) è abrogata».

45.0.42 (testo 2)

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di valorizzazione delle responsabilità e delle funzioni

del comparto sicurezza)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori

del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027".

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.

6. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione.

7. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato. Per le finalità di cui al presente comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro per l'anno 2026, a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 570 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2026, a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 570 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 595 milioni di euro per l'anno 2026, a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 570 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

45.0.43

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro e della previdenza per il personale della sicurezza pubblica)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola «2026» è sostituita da «2027».

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile

1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate per l'anno 2026 in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 di 150 milioni, l'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.

45.0.62 (testo 2)

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Fondo per il benessere psicologico)

1. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

a) alla promozione di incentivi per le aziende e alle imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.

b) a istituire e implementare servizi e di sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti,

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.100

SPINELLI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e ai maggiori oneri di spesa, nel limite massimo di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse Fondo per fare fronte a esigenze di spesa indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 46

46.16 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'incremento è destinato al sostegno alla maternità delle atlete.

2-ter. Con decreto dell'autorità politica delegata allo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di erogazione del sostegno, assicurando che allo stesso abbiano accesso tutte le atlete con regolare contratto di lavoro, indipendentemente dal livello o dalla categoria nella quale svolgano attività sportiva."

Consequentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000;

2027: - 2.500.000;

2028: - 2.500.000.

Art. 47

47.8

GELMINI, VERSACE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a)al primo periodo, dopo le parole: «innalzata a 91.500 euro» inserire le seguenti: «, e a 200.000 euro solamente per i residenti delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

b)sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 145,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 155,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 166,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 176,7 milioni di euro per l'anno 2031 e 166,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

c)sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 16,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

d)sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 345,3 milioni di euro per l'anno 2026, 350,5 milioni di euro per l'anno 2027, 356,8 milioni di euro per l'anno 2028, 363,6 milioni di euro per l'anno 2029, 370,5 milioni di euro per l'anno 2030, 377,6 milioni di euro per l'anno 2031, 384,7 milioni di euro per l'anno 2032, 392 milioni di euro per l'anno 2033, 399,4 milioni di euro per l'anno 2034 e 407,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

e)sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

f)sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

47.10

PIROVANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal primo periodo» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal primo periodo».

47.0.1 (testo 2)

MIELI, MANCINI, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 47-bis

(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di educazione)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «per le attività di cura e assistenza dei familiari minorenni,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 48

48.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono" inserire "a tempo indeterminato";
- sopprimere il comma 2.

Agli oneri derivanti, quantificati in 200 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026."

48.13

PIROVANO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

48.0.7

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA,
ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Disposizioni per il superamento del divario retributivo di genere)

1. In linea con quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, le disposizioni in materia di sgravi contributivi e di agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro privati non si applicano qualora il divario retributivo di genere sia pari o superiore al 5 per cento."

Art. 49

49.5

PIROVANO

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno quaranta punti percentuali» con le seguenti: «pari almeno al 40 per cento».

49.13

PIROVANO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

Art. 50

50.3

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a). all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

2) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.0.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 70 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 5.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e ammi-

nistrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

50.0.4 (testo 2)

PATUANELLI, BOCCIA, MAGNI, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Modifiche agli articoli 22, 27-bis, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze con-

nesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

i) l'articolo 27-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis. - (*Congedo paritario*) - 1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.

2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.

3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.

4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.

7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma

scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa

o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

Art. 52

52.7

MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO, GELMETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 9-ter del decreto - legge 30 giugno 2025, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n.118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire "100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 "con le seguenti "500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 ";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

52.0.12

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione «Voucher Sport famiglia»)

1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2026 è istituito un *voucher*, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

2. Il valore del *voucher* è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del *voucher* è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.

3. Il *voucher* è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026, fino all'esaurimento delle risorse stanziato. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.

4. Il *voucher* è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del *voucher*, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.14

MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione del Fondo di previdenza complementare per nuove nascite)

1. Al fine di promuovere la cultura previdenziale, supportare e agevolare la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo in particolare il lavoro autonomo, dal 1° gennaio 2026 è istituito presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il Fondo di previdenza per i Giovani (FPG) a favore dei nuovi nati nel medesimo anno, nel rispetto della normativa vigente sulla previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Il Fondo ha natura individuale e viene attivato entro i prime tre mesi di vita del nuovo nato da parte dei genitori o di un parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, con un primo versamento volontario iniziale minimo di 100 euro. All'attivazione del Fondo, l'INPS concorre con un versamento pari a 50 euro.

3. Le somme accantonate nel Fondo a partire dal diciottesimo anno di età sono interamente riscattabili dal beneficiario che può utilizzarle per il pagamento delle spese universitarie o di formazione professionale o per l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione.

4. Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze sentiti l'INPS e la COVIP sono stabilite le modalità e la frequenza dei versamenti, i requisiti per il riscatto anche anticipato, la decadenza dai versamenti e le finalità di cui al comma 3 per l'utilizzo delle somme.

5. Alle attività del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Consequentemente

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 18.000.500;

2027: - 18.000.500;

2028 : -18.000.500.

52.0.29

PIROVANO, GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Rifinanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

1.Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità» di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato di 550 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 550.000.000

CS: - 550.000.000

2027

CP: - 550.000.000

CS:- 550.000.000

2028

CP: - 550.000.000

CS: - 550.000.000

Art. 53

53.11

LOTITO, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e di 207 milioni di euro da decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Consequentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 293 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10 comma 5, del decreto legge 289 novembre 2004 n.282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.

53.0.1 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Istituzione del Reddito di cura)

1. Al fine di sostenere economicamente l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la prestazione denominata "Reddito di cura".

2. Il Reddito di cura è riconosciuto ai soggetti conviventi con l'assistito in via continuativa e a titolo non professionale, assicurino la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016.

3. Il soggetto che assiste deve essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a euro 30.000.

4. Il Reddito di cura è erogato dall'INPS con cadenza mensile, in un importo compreso tra euro 400 ed euro 600, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione nel limite della dotazione finanziaria pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. L'Istituto provvede al monitoraggio del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, uno scostamento rispetto al limite di spesa, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti concessori.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la presentazione delle domande, i cri-

teri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, nel limite di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a. *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

2. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) *sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

"Art. 23.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla

commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

c) sopprimere, l'articolo 132, comma 2;

d) *dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

53.0.7

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di sostegno all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e alle iniziative di prevenzione della cecità)

1. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo

sviluppo e il prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

53.0.10

VERSACE, GELMINI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente articolo:

"Art. 53-bis

(Sostegno di patti territoriali di inclusione e integrazione per le persone con disabilità)

1. Al fine di sostenere interventi territoriali, a livello regionale, che promuovano l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito il Fondo per interventi previsti dai patti sociali territoriali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

53.0.25

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e successivi provvedimenti attuativi, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

53.0.26

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 300 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.30

CROATTI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Istituzione del Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla copertura finanziaria dei progetti di realizzazione e mantenimento della condivisione abitativa volontaria, nonché alla realizzazione di interventi legislativi con il medesimo fine.

2. Per condivisione abitativa volontaria si intende il progetto di coabitazione, in una medesima unità immobiliare, di due o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero per persone con disabilità e che aderiscono liberamente e volontariamente, al fine di migliorare la qualità della vita, contrastare la solitudine domestica, ridurre le difficoltà economiche e favorire l'accesso a servizi socio-sanitari di prossimità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza uni-

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.31

CASINI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LOMBARDO, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima)

1. Il presente articolo prevede misure finalizzate a sostenere e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità gravissima, titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riconosciute come tali dall'INPS che si avvale a tale scopo di apposite commissioni multidisciplinari, in cui devono essere presenti un medico legale, un medico specialista della patologia prevalente, un assistente sociale e un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità.

2. L'importo mensile dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è pari a 1.500 euro rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. L'importo mensile della pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 780,00 netti rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previsti nel numero di cinque, qualora l'assistenza riguardi una persona con disabilità gravissima ai sensi del comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sotto forma di contributi figurativi a carico dello Stato, per il *caregiver* che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, presti assistenza

continuativa, non occasionale e non professionale a un soggetto riconosciuto in condizione di disabilità gravissima ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per i nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con disabilità gravissima di cui al comma 1, si applica una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza del 2,0.

6. Le Regioni, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, istituiscono percorsi formativi per il personale sanitario, sociale e educativo che opera nella presa in carico delle persone con disabilità gravissima, con priorità per medici di base, pediatri, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispongono un programma di *screening* per monitorare lo stato di salute e il livello di autonomia delle persone con disabilità gravissima, con cadenza almeno annuale, garantendo l'aggiornamento dei piani personalizzati di assistenza. I risultati degli *screening* e la partecipazione ai corsi formativi sono registrati nel Fascicolo unico della disabilità gravissima, garantendo l'interoperabilità tra i servizi sanitari, sociali e amministrativi, istituito presso lo stesso Ministero.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per la disabilità gravissima, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

53.0.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 53-bis

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare, anche non convivente, entro il terzo grado ovvero di una persona con cui abbia instaurato una accertata relazione affettiva o amicale che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

«Art. 53-quater

(Sostegno al reddito del caregiver)

1. Il *caregiver* familiare non titolare di reddito, ovvero con un valore dell'ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un'indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

2. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal *caregiver* familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all'indennità mensile di cui al comma 1. L'importo dell'in-

dennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

«Art. 53-*quater*

(Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «è riconosciuta la priorità nella trasformazione» è inserita la seguente: «reversibile».

2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di *care-giver* familiare.

4. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.";
- b) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

Art. 54

54.4 (testo 2)

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a. *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*

b. *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

1-ter. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrato, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento: a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere; c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie; d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

1-quater. La Scuola Superiore della Magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

1-quinquies. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in ter-

mini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.

1-sexies. Per le finalità di cui al comma *1-ter* è autorizzata una spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

1-septies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché di contrastare fenomeni di recidiva e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali ed il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

1-octies. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo di cui al comma 1, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

1-novies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, al comma 3-*bis*, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

1-decies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

1-undecies. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al

fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.

1-*duodecies*. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028».

1-*terdecies*. Agli oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* pari a 35.200.000 euro per l'anno 2026, a 55.200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 28.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne o di genere».

54.0.2 (testo 2)

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per il sostegno all'apertura e alla gestione di asili familiari (cd. Tagesmutter))

1. Al fine di integrare e supportare l'offerta di servizi educativi dell'infanzia, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato al sostegno dell'apertura e della gestione di asili familiari (cd. Tagesmutter).

2. Con decreto del ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità attuative e di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 55

55.4 (testo 2)

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

a) Al comma 1, sostituire le parole: «di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

1-ter All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026". Le risorse di cui periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.

1-quater. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, pari a 79 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-sexies. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-septies. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi» e, al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

1-octies. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione commi 1-*septies* e 1-*octies*, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-decies. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenne di violenza assisti-

ta" con una dotazione di 2.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente,

a) il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027

b) sostituire la rubrica con la seguente: Misure per il contrasto della violenza sulle donne

55.0.4

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gratuito patrocinio abusi familiari)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*sexies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.40 del codice di procedura civile.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.6

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tema-

tiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.46 (testo 2)

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026";*

b. *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. Al fine di permettere alle donne vittime di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il valore di tale indicatore è automaticamente equiparato a zero euro.*

1-ter Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

1-quater Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

55.0.47 (testo 2)

SENSI, VALENTE, D'ELIA, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art 55-bis

(Disposizioni in materia di braccialetti elettronici e istituzione Fondo per la lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali)

1. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta alla violenza di genere e di ampliare il numero di braccialetti elettronici in dotazione alle Forze di Polizia, nonché per migliorare le procedure di verifica della fattibilità tecnica degli stessi, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di porre in essere una strategia efficace di prevenzione e lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali, e al fine di introdurre misure permanenti di prevenzione e protezione delle vittime dei suddetti reati, con particolare attenzione alla violenza informatica contro le donne, nell'ottica dell'attuazione di quanto disposto dal Capo V, della legge 23 settembre 2025, n. 132, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle Finanze sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei fondi di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

Art. 56

56.0.3

PATTON, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria.»

Consequentemente all'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "di servizio" sono soppresse;
 - b) il comma 3 è soppresso.
-

56.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

*(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie
per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata *bonustrasporti.lavoro.gov.it*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 57

57.0.13

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art57-bis

1 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 252 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno

2026. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2»

Art. 58

58.9 (testo 2)

ALFIERI, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui al presente comma è esteso anche al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire parità di trattamento con il personale del Servizio sanitario nazionale e con le altre categorie di dipendenti pubblici destinatari di misure fiscali agevolative specifiche, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

58.20

PIROVANO

Al comma 2, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «allegato II alla presente legge» con le seguenti: «allegato I-bis al presente decreto» e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'allegato I è aggiunto l'allegato I-bis, di cui all'allegato II alla presente legge».

Conseguentemente, all'allegato II, dopo le parole: «(articolo 58, comma 2)» inserire le seguenti: «"Allegato I-bis (articolo 14, comma 1-ter)» e dopo la tabella aggiungere i seguenti segni di interpunzione: «".».

Art. 59

59.1

PIROVANO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il trattenimento in servizio di cui al comma 5 cessa comunque al compimento del sessantaduesimo anno di età del personale trattenuto».

59.2

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'art. 4 bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2024, n. 112 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole "a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti "con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2025 e comunque nel limite del massimo del due per cento di detto stanziamento";

b) al comma 6 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2027";

c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti parole "o tra il personale distaccato"; al quarto periodo, la parola "cinque", è sostituita dalla seguente: "dieci" e sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Al personale non dirigenziale della struttura di supporto in posizione di distacco è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Commissario straordinario può stipulare contratti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

d) il comma 8 è sostituito con il seguente "8. Per gli interventi trasferiti nelle competenze del Commissario, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere al recesso di cui all'articolo 123 del Codice dei Contratti pubblici. In tali casi l'appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Il Commissario procederà alla realizzazione degli interventi anche mediante nuove procedure di affidamento".

59.0.13

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

- a) per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento;
- b) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- c) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034, di euro 466.329.423 dal 2035.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.»

59.0.14 (testo 2)

LISEI, GELMETTI, ZEDDA, DE PRIAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Art. 59-bis

(Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

- a) per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento;
- b) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- c) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. All'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, le parole ", delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento" sono soppresse.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro

181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034, di euro 466.329.423 dal 2035. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le risorse di cui al comma 6 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

59.0.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2026, di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

59.0.33

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Nelle more degli interventi di cui al comma 1, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con

il Ministro della Difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo."

59.0.35

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 59-bis

*(Potenziamento dell'organi-
co del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 3.887 unità, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° luglio 2026: 1.000 unità di vigili del fuoco, 50 unità di vicedirettori logistico gestionali, 20 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 50 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari, 7 unità di Primo Dirigente che espleta funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

b) non prima del 1° gennaio 2027: 1.500 unità di vigili del fuoco, 450 unità di capi squadra, 30 unità di vicedirettori logistico gestionali, 10 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 30 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari;

c) non prima del 1° gennaio 2028, 700 unità di capi squadra.

2. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 1, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 27.410.099 per l'anno 2026, di euro 106.264.804 per l'anno 2027, di euro 161.600.132 per l'anno 2028, di euro 162.475.096 per il 2029, di euro 163.267.980 per l'anno 2030, di euro 165.237.263 per l'anno 2031, di euro 166.842.811 per l'anno 2032, di euro 167.452.670 per l'anno 2033, di euro 168.193.822 per l'anno 2034, di euro 170.034.618 per l'anno 2035 e di euro 171.128.219 a decorrere dall'anno 2036, di cui euro 20.695.085 per l'anno 2026, di euro 93.142.284 per l'anno 2027, di euro 155.683.132 per l'anno 2028, di euro 158.693.096 per l'anno 2029, di euro 159.485.980 per l'anno 2030, di euro 161.455.263 per l'anno 2031, di euro 163.060.811 per

l'anno 2032, di euro 163.670.670 per l'anno 2033, di euro 164.411.822 per l'anno 2034, di euro 166.252.618 per l'anno 2035 e di euro 167.346.219 a decorrere dall'anno 2036 per gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 1, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.715.013,70 per l'anno 2026, di euro 13.122.521 per l'anno 2027, di euro 5.917.000 per l'anno 2028 e di euro 3.782.000 a decorrere dall'anno 2029.

59.0.44

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Rinnovo dei dispositivi di protezione individuale e delle uniformi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È istituito uno stanziamento complessivo di cinquantacinque milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato alla fornitura di nuovi dispositivi di protezione individuale (DPI) e uniformi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
 2. La ripartizione delle risorse prevede:
 - a) per l'anno 2026 uno stanziamento di 10 milioni di euro, destinati alle attività preliminari di acquisizione sotto soglia e preparazione delle forniture;
 - b) per gli anni 2027 e 2028 uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per ciascun anno, destinati alla fornitura e distribuzione delle nuove uniformi e DPI, con l'obiettivo di consentire la sostituzione entro la fine del 2028.
 3. Il Ministero dell'Interno è individuato come responsabile attuatore dell'intervento, con il compito di monitorare l'effettiva implementazione del rinnovo delle dotazioni e la corretta esecuzione del programma.
-

59.0.65

BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari, nonché per la sicurezza all'interno delle carceri, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 60

60.16

PAROLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e senza oneri a carico della finanza pubblica, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale."

60.19

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti: «9-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze e assicurare l'attuazione delle previsioni della Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, per i profili di studio, ricerca, coordinamento, monitoraggio e valutazione, in particolare delle politiche tributarie e fiscali in materia di finanza degli enti dell'economia sociale, promuovendo lo sviluppo della finanza ed economia sociale, e rafforzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze sono attribuite le funzioni di analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento in materia di finanza degli enti dell'economia sociale, anche con riguardo alla valutazione degli effetti economici e redistributivi delle politiche in materia di finanza ed economia sociale, nonché all'analisi economica e statistica delle proposte di politica tributaria delle misure di sostegno agli enti dell'economia sociale e al raccordo con i programmi e le iniziative nazionali e internazionali, nel rispetto delle relative competenze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma è attribuito al Dipartimento delle finanze, mediante un contingente di una unità di personale dirigenziale di livello non generale e di cinque unità di personale non dirigenziale. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al secondo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le unità di personale di livello non dirigenziale sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 186.000, a decorrere dall'anno 2026.

9-ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 9-bis, è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzati allo studio e all'implementazione di ricerche e programmi coerenti con

le finalità di cui al comma 9-bis. Allo scopo di supportare l'attività dell'ufficio di cui al comma 9-bis, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito uno specifico Consiglio, con funzioni consultive, anche al fine di contribuire alla definizione di buone pratiche e alla promozione di programmi formativi per gli operatori del settore. I membri del predetto Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, comparativamente più rappresentativi, nonché da esperti riconosciuti della materia a livello nazionale. Ai fini della partecipazione al Consiglio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica i propri membri, in misura non superiore a tre. Ai membri del Consiglio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio di cui al comma 9-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 200.000, a decorrere dall'anno 2026.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

60.39

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al comma 11, dell'articolo 13-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti periodi: «Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di euro 3.400.000 per l'anno 2026, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di garantirne il funzionamento, anche con riferimento alla digitalizzazione dei servizi, dei processi e delle relative funzioni, la Commissione può avvalersi del supporto tecnico di SOGEI - Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) le parole «dall'anno 2026», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2027».

60.46

AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI, GELMETTI, RUSSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10 bis 1. All'articolo 1, comma 150 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Una quota pari al 50 per cento delle somme determinate ai sensi del primo periodo del presente comma può essere destinata, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale in servizio inquadrato nelle aree del sistema di classificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali e del personale dell'area medica dell'INPS, ai fini del finanziamento delle posizioni organizzative e degli istituti contrattuali di valorizzazione economica della performance individuale.».

60.47

SIGISMONDI, MENNUNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2026".».

60.52

NOCCO, GELMETTI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA il trattamento economico accessorio in godimento, considerato il numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale trasferite dall'incorporata SIN s.p.a. che progressivamente cesseranno dal servizio a qualunque titolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'

incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell'Agenzia.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

60.54

CANTALAMESSA, GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) sono istituite sei posizioni di uffici di livello dirigenziale generale con pari riduzione di posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del bilancio dell'Ente medesimo disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

60.0.21

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

1. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già

titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e dalla valorizzazione del contingente di personale di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 500.000; 2027: -; 2028: -;

2) all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro"

60.0.38

PETRUCCI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«60-bis

(Assunzione di personale a supporto del Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere)

1. Al fine di rendere efficiente la gestione del Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere e per sovvenire alla carenza strutturale e diurno di personale, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente e in particolare del comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ente di gestione è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, nell'anno 2026, due unità di personale nell'area degli istruttori del comparto delle Funzioni locali. Il profilo è stabilito dall'ente di gestione all'interno del piano integrato delle assunzioni e dell'organizzazione. Una delle due unità può essere assunta anche mediante gli istituti di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comando, distacco. La dotazione organica dell'ente di gestione è rideterminata in misura corrispondente.

2. Al fine di adeguare il regime istituzionale degli organi del parco di cui al comma precedente, al presidente dell'ente di gestione è riconosciuta un'indennità di funzione, stabilita con le modalità di cui al comma 12-bis dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'indennità è stabilita nella

misura pari a quella prevista nella tabella C per gli enti di classe 1, nell'importo massimo, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e IRAP, per legge a carico dell'Ente, indicata nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -40.000;

2027: -40.000;

2028 : -40.000.

60.0.42

SALVITTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

1. Con riferimento ai contratti di servizi e forniture in corso alla data del 1° luglio 2023, l'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso secondo cui le modifiche del contratto in corso d'esecuzione possono riguardare anche la clausola relativa al corrispettivo, nel caso in cui, a causa della mancata previsione di una clausola di revisione dei prezzi ai sensi della precedente lettera a), o causa del ridotto impatto della clausola eventualmente introdotta ai fini della riconduzione a equità, occorra procedere al riequilibrio del sinallagma contrattuale alterato a causa di circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili, tra le quali rientra l'aumento del costo del lavoro.

2. L'amministrazione è sempre tenuta a procedere ai sensi del comma 1, quando sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante utilizzo del ribasso d'asta, delle somme stanziare dalla stazione appaltante per l'affidamento di servizi o forniture complementari o per la ripetizione di servizi e forniture analoghe. Il riequilibrio è comunque accordato nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'appalto.

Art. 61

61.0.5

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti». Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 272.707.276 euro annui per l'anno 2026 e di 545.414.552 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro -

comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

61.0.6

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente comma 135-bis: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella quali-

fica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95.770.652 milioni di euro per l'anno 2026, 91.541.304 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2028"

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2027:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2028:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

Conseguentemente:

la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

61.0.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022, e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.15 (testo 2)

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 61-bis

(Composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e riapertura dei termini per il transito nella magistratura tributaria di magistrati provenienti dalle altre magistrature)

1. All'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.545 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti, di cui 8 magistrati tributari e 3 giudici tributari del ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, eletti dai magistrati tributari e dai giudici tributari, nonché da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni."

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di 78 magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla data del 30 giugno 2026, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi. A tal fine, dovranno inderogabilmente essere individuati e pubblicati nell'ordine: a) i posti direttivi nelle corti di giustizia tributaria di II grado; b) i posti direttivi nelle corti di giustizia tributaria di I grado; c) i posti semidirettivi nelle corti di giustizia tributaria di II grado; d) i posti semidirettivi nelle corti di giustizia tributaria di I grado; e) solo nel caso di mancanza dei posti di cui alle lettere a), b), c) e d) i posti di giudice prioritariamente nelle corti di giustizia tributaria di II grado.

4. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

5. Entro il 30 novembre 2026, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 2, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributa-

ria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza o in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione; la presente disposizione si applica anche ai magistrati transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130. Ai magistrati transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art.1 comma 1, lett.n) della legge 31 agosto 2022, n.130.

6. I magistrati transitati nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compresi quelli già transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130, conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 5 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva di quella economica già maturata nella magistratura di provenienza, alla quale va aggiunta, ad ogni effetto giuridico ed economico, l'anzianità di servizio maturata nella magistratura di provenienza fino alla data di emanazione del decreto di trasferimento nella giurisdizione tributaria; ai magistrati tributari transitati, compresi quelli transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, ivi comprese quelle di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303, anche nell'ipotesi in cui la relativa anzianità sia stata conseguita, pur in misura parziale, per effetto dell'anzianità aggiuntiva maturata nel ruolo unico, come determinata ai sensi del precedente comma 5. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita al momento del transito nella giurisdizione tributaria o nel biennio successivo allo stesso.

7. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o mi-

litari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 2. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.

8. All'art.1, comma 10 bis della legge 31 agosto 2022 n.130 le parole "aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo" sono soppresse.

61.0.31 (testo 2)

VERINI, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di persone detenute)

1. Al fine di garantire l'attività lavorativa delle persone detenute, internate, anche ammesse al lavoro all'esterno, in attuazione delle finalità di cui alla legge 22 giugno 2000 n. 193, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al personale medico specialistico e al personale socio sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di **10** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 anche al fine di assicurarne la distribuzione

omogenea omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.

5. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.49

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2026 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2027,

si provvede mediantesi provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

61.0.50

BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 61-bis

1. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le predette risorse sono ripartite come segue:

a) 6.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

b) 1.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.

3. Le assunzioni di cui al comma 2 sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione organica previsti dalla legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 62

62.0.3

TOSATO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis. - (Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia) -

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 3.125 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità nella Polizia di Stato, non prima del 1° luglio 2026;
- b) 500 unità nell'Arma dei carabinieri, non prima del 1° luglio 2026;
- c) 250 unità nel Corpo della guardia di finanza, non prima del 1° luglio 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 29.384.350 per l'anno 2026, euro 58.768.699 per l'anno 2027, euro 60.606.310 per l'anno 2028, euro 60.671.387 per l'anno 2029, euro 62.278.535 per l'anno 2030, euro 63.506.470 per l'anno 2031, euro 63.871.739 per l'anno 2032, euro 64.246.739 per l'anno 2033, euro 64.610.245 per l'anno 2034, euro 65.330.970 per l'anno 2035, euro 66.091.562 per l'anno 2036, euro 66.802.287 per l'anno 2037 ed euro 67.572.879 a decorrere dall'anno 2038.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 29.384.350 per l'anno 2026, euro 58.768.699 per l'anno 2027, euro 60.606.310 per l'anno 2028, euro 60.671.387 per l'anno 2029, euro 62.278.535 per l'anno 2030, euro 63.506.470 per l'anno 2031, euro 63.871.739 per l'anno 2032, euro 64.246.739 per l'anno 2033, euro 64.610.245 per l'anno 2034, euro 65.330.970 per l'anno 2035, euro 66.091.562 per l'anno 2036, euro 66.802.287 per l'anno 2037 ed euro 67.572.879 a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62.0.5

PUCCIARELLI, TOSATO, PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis. - (Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico) -

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

a) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

b) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034 e di euro 466.329.423 a decorrere dal 2035.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, a euro 95.037.939 per l'anno 2028, a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a euro 34.480.615 per l'anno 2026, a euro 65.450.978 per l'anno 2027 e a euro 95.037.939 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

62.0.12

DE PRIAMO, MENNUNI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'artico-

lo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)

1.All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato tale facoltà ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione entro la data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto risultasse già scaduto, i conduttori possono esercitare il diritto di riscatto non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché abbiano adempiuto al pagamento dei canoni pregressi o comunque provvedano ad adempiere a tale pagamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."

62.0.22 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, il terzo settore in ambito educativo del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti strutturali volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, a progettare il tempo di sospensione delle lezioni, a favorire le attività pomeridiane, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

3. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

6. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

62.0.37

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 62-bis

(Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 è soppresso. In luogo delle assunzioni previste dal predetto articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.480.963,60 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari ad euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale predetto, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.368,6 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-*septies* della legge 24

dicembre 2007, n. 244, come integrate dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2026. Il Garante può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, nei limiti di euro 327.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 per 2026 e 2.000.000 per il 2027 e euro 500.000 euro a decorrere dal 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 3.855.332,20 per il 2026 e a euro 3.555.332,20 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, pari a 2.746.871 a decorrere dal 2026 e per la parte residua pari a euro 1.108.461,20 per il 2026 e a euro 808.461,20 a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli oneri di cui ai commi da 3 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche

2026: - 4.809.829,80
2027: - 4.209.829,80
2028: - 4.209.829,80

Art. 63

63.18

PAROLI, LOTITO

All'articolo 63, comma 1, sostituire le parole: 2.400 milioni con le seguenti: 2.829 milioni e sostituire le parole: 2.650 milioni con le seguenti: 3.079 milioni

Conseguentemente:

all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: 0,20 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.

all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 429 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

63.53 (testo 2)

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

1-ter. Quota parte delle risorse di cui al comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 sono destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 70.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quinquies e 1-sexies.

1-*quinquies*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1-*sexies*. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

63.59

GELMETTI, MENNUNI

Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 5% dei 100 milioni di euro annui è destinata alla ricerca pubblica di base da svolgersi presso l'Istituto Superiore di Sanità per ridurre l'impatto economico delle demenze sul Servizio Sanitario Nazionale."

63.60

LORENZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le risorse di cui al comma 2 sono vincolate a garantire una presa in carico precoce, appropriata e multidisciplinare, che riduca le disegua-

glianze regionali nell'attuazione dei piani e nell'accesso ai servizi attraverso iniziative volte a:

a) rafforzare la disponibilità degli strumenti e delle tecnologie di diagnosi precoce per riconoscere precocemente segni e sintomi, assicurando la tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer fin dalle fasi iniziali e l'accesso ai trattamenti di cura;

b) promuovere la definizione e l'adozione di PDTA aggiornati e integrati, condivisi a livello regionale, per favorire l'equo accesso ai trattamenti innovativi;

c) potenziare le reti regionali per le demenze e il ruolo dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD), al fine di garantire equità, continuità e qualità dell'assistenza ai pazienti di tutto il territorio nazionale;

d) sostenere la ricerca attraverso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con una quota non inferiore al 5% delle risorse di cui al comma 2;

e) sostenere la ricerca pubblica di base da svolgersi presso l'Istituto Superiore di Sanità per ridurre l'impatto economico delle demenze sul Servizio Sanitario Nazionale con una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2."

63.71

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 4, sostituire le parole: "a carico delle regioni e province autonome", con le seguenti: «a carico delle regioni»;

conseguentemente:

a) all'articolo 68, comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'articolo 69, comma 5, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "e provincia autonoma" e, all'Allegato III (Articolo 69, comma 5), sopprimere le voci corrispondenti, rispettivamente, alla provincia autonoma di Bolzano e alla provincia autonoma di Trento;

c) all'articolo 70, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e provincia autonoma».

Art. 64

64.9 (testo 2)

CANTÙ, ZAFFINI, MARTI, GARAVAGLIA, BONGIORNO, ROMEO, SATTA, DREOSTO, TESTOR, MURELLI, MINASI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

"d-bis) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, nel limite complessivo di euro 700.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

d-ter) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza, nel limite complessivo di euro 700.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027."

64.0.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)

1. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali in base all'esito dell'aggiornamento della lista delle patologie

da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 19 agosto 2016, n. 167. L'attribuzione delle risorse è vincolato alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

64.0.35

LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Misure per garantire l'accesso equo e uniforme alle cure per i pazienti affetti da obesità)

1. Al fine di garantire continuità al programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui alla L. 3 ottobre 2025, n. 149, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 5 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

64.0.40 (testo 2)

LISEI, MENNUNI, LOMBARDO, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

1. Al fine di sostenere le attività nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla ANT Franco Pannuti ETS un contributo pari a 500.000 euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

64.0.60

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 64-bis "Assistenza H24 per i malati più gravi".

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza sociosanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione affetta da gravi malattie neurodegenerative che le rendono integralmente non autosufficienti. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato»."

64.0.78

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti lo screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)

1. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria, garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

2. Lo *screening* delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati. con particolare riferimento alle aree definite "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

3. Con decreto del Ministro della Salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 65

65.1

PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM» con le seguenti: «per la piena realizzazione degli obiettivi del PANSM».

65.11

SENSI, ZAMBITO, LORENZIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonchè all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale."

65.0.3

BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in *équipe* integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;

c) la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

«*f*) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;

f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;

d) dopo la lettera *g*) sono inserite la seguente:

«*g-bis*) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera *g*), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche»;

g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accredimento»;

e) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

«*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.

3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:

a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.

5. Per le strutture di cui al comma 9, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.

6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'*Équipe* dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.

7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 9 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le Società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).

9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei Servizi di salute mentale per adulti e dei Servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.

10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera "g-bis)", al comma 4 e al comma 10 del presente articolo, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera "g-ter)", ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 15.

15. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al

fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Art. 66

66.0.46

NOCCO, MENNUNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis

(Incremento del Fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari)

1. Il "Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari", di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 750.000 euro per l'anno 2026, ed è disposto per il medesimo Fondo uno stanziamento pari a 1.000.000 euro per l'anno 2027 e di 1.000.000 euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, complessivamente pari a 2.750.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 67

67.1

GELMETTI, AMBROGIO, ZULLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti» con le seguenti «destinata rispettivamente per 550 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 800 milioni di euro ai DRG per acuti'.

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis: Dall'anno 2028 tali risorse sono incrementate annualmente secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati'.

67.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

«Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

67.9

GUIDI

All'articolo 67, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, nell'ambito del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), a decorrere dal 1° gennaio 2027, si provvede all'individuazione e all'attivazione di DRG specifici per la gestione delle dimissioni protette domiciliari rivolte ai pazienti cronici e complessi, ivi inclusi

gli anziani, sia nella fase pre-ricovero che nel periodo successivo alla dimissione ospedaliera, assicurando che i presidi medici prescritti nella presa in carico domiciliare abbiano gli stessi standard tecnologici e qualitativi di quelli ospedalieri.

1-ter. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione efficiente ed efficace delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i reparti ospedalieri attivano direttamente le dimissioni protette, sia nella fase pre-ricovero che post-dimissioni.

1-quater. Le organizzazioni pubbliche e private accreditate per la presa in carico domiciliare, ai sensi degli articoli 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 4 agosto 2021, concorrono alla valutazione del livello di intensità e all'individuazione delle attività del piano assistenziale individuale in stretta sinergia con i prescrittori e con le unità di valutazione multidisciplinare dei distretti di competenza, oltre che a garantire l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate al domicilio.

1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 1 per l'aggiornamento dei DRG post acuzie a decorrere dal 2027.

Art. 68

68.2

MENNUNI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previa autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.»

68.11

PIROVANO

Al comma 5, lettera b), capoverso c-ter), sostituire le parole: «dall'accordo nazionale» con le seguenti: «dall'accordo collettivo nazionale» e sostituire le parole: «accordi regionali», ovunque ricorrono, con le seguenti: «accordi di livello regionale e provinciale».

68.16

MANCA

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

7. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nonché, nell'ambito della "farmacia dei servizi", di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1. al comma 2, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti locali ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, a condizione che:

a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.»

3. dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministero della Salute, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

b) all'articolo 8:

1. al comma 1, la lettera b) è soppressa; 2.

2. al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate e si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

8. In attuazione della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a euro sette milioni, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggioranza ai sensi dell'articolo 2359 e 2497 del codice civile, provvedono a prevedere, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto - in presenza di utile netto positivo - a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi.

Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si inquadrano nell'ambito delle politiche di responsabilità sociale e ambientale del settore farmaceutico e sanitario, in attuazione degli articoli 32, 41, 42 e 118, quarto comma, della Costituzione, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.

Art. 69

69.1

ZAFFINI, ZULLO, CANTÙ, MENNUNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente, sono incrementati per un valore complessivo di 407 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.";

b) Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell'indennità di specificità infermieristica di cui al periodo precedente sono incrementati per un valore complessivo di 475 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.";

c) Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell'indennità di specificità sanitaria di cui al precedente periodo sono incrementati per un valore complessivo di 23,5 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.";

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'articolo 1, comma 353 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", sono sostituite dalle seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi lordi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui al precedente periodo sono incrementati per un valore complessivo di 208 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva.";

e) Al comma 5, primo periodo, le parole da: "Per le finalità" fino a: "21 febbraio 2005, n. 15," sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, si applicano altresì agli specialisti ambulatoriali interni e ai dirigenti sanitari non medici. A tal fine," nonché, dopo le parole "la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici", aggiungere le seguenti: ", degli specialisti ambulatoriali interni, dei dirigenti sanitari non medici", e, dopo le parole "di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici" aggiungere le seguenti ", per gli specialisti ambulatoriali interni e per i dirigenti sanitari non medici".

69.18

GASPARRI

Al comma 5 dopo le parole "dirigenti medici," inserire le seguenti "degli specialisti ambulatoriali interni" e dopo le parole "ai dirigenti medici" inserire le seguenti: "e agli specialisti ambulatoriali interni",

conseguentemente all'articolo 71, dopo le parole "dirigenti medici" inserire le seguenti "dagli specialisti ambulatoriali interni".

69.0.10

ZAFFINI, ZULLO, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, NOCCO, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis

(Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate)

1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'Aiop e all'Aris e di cui all'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all'Aiop, ero-

gati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

69.0.25

BIANCOFIORE

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente articolo:

69-bis. (norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria)

1. L'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 7 - *(Responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria)* - 1. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

2. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, esclusivamente nei casi in cui:

a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti;

b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività;

c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti.

3. Resta ferma la possibilità per la struttura sanitaria o sociosanitaria che abbia risarcito il danno in via sussidiaria di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nei casi e nei limiti di cui all'articolo 9.

Conseguentemente,

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente: «resta ferma la responsabilità civile principale dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o provata può esercitare l'azione di rivalsa esclusivamente nei casi in cui abbia risarcito il danno in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2».

3. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9» aggiungere le seguenti «, limitatamente alla responsabilità sussidiaria di cui all'art. 7, comma 2».

4. All'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «l'esercente la professione sanitaria» aggiungere le seguenti «è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità contrattuale principale di cui all'articolo 7, comma 1».

69.0.26

ZAFFINI, ZULLO, GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sostituire le parole "i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche," con le seguenti: "i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quel-

li successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche o in una delle qualifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4,"

Art. 70

70.3

CALENDA, LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole "450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "1.250.000.000 per l'anno 2026 e a 1.350.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027";

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis): per 800 milioni di euro per l'anno 2026:

1) per quanto attiene alla somma di 150 milioni di euro, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per quanto attiene alla somma di 550 milioni di euro, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per quanto attiene alla somma di 100 milioni di euro, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2;

b-ter): per 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027:

1) per quanto attiene alla somma di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per quanto attiene alla somma di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per quanto attiene alla somma di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2;"

Art. 71

71.9

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, LORENZIN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di riconoscere la specificità e la gravosità del servizio svolto, nonché in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, l'attività lavorativa prestata dai dirigenti medici e dal personale del comparto sanità (infermieri e operatori sociosanitari) dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e assegnati ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (Pronto Soccorso, DEA, EAS) e territoriali (Sistemi SUEM 118), è riconosciuta quale lavoro usurante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

1-ter. Ai lavoratori di cui al comma 1-bis, che abbiano svolto l'attività ivi indicata per un periodo di almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, è concesso l'accesso al trattamento pensionistico anticipato secondo i requisiti e i criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti notturni di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2026, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

71.0.3

ZAFFINI, ZULLO, CANTÙ, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Misure per il potenziamento della Medicina generale)

1. Al Titolo IV del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, le parole "formazione specifica in Medicina generale", ovunque ricorrano, sono sostituite da "formazione specialistica in Medicina generale".

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina di cui al Titolo IV del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. denominare il percorso formativo "Corso di formazione specialistica in Medicina generale";

b. stabilire una durata quadriennale del Corso di formazione specialistica in medicina generale, ai fini del conseguimento di 240 Crediti Formativi Universitari complessivi, promuovendo nei moduli didattici la prevenzione, la gestione delle patologie croniche, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, la gestione dell'emergenza e l'integrazione funzionale del medico di medicina generale con i servizi socio-sanitari territoriali;

c. prevedere l'instaurazione di un rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'ACN della Medicina Generale sin dal primo anno di formazione;

d. prevedere che una quota non superiore al cinque per cento delle attività pratiche del percorso formativo specialistico in Medicina Generale, sia svolto in attività di insegnamento, presso Istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo biomedico, nell'ambito di programmi didattici predisposti dal Direttore del Corso.

3. A decorrere dall'anno 2026, il compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente in formazione specialistica in Medicina generale è equiparato alla borsa prevista per le scuole di specializzazione medica.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, calcolati in 30,57 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 33,57 milioni per l'anno 2028 e 57,57 milioni per l'anno 2029, si provvede a valere sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 72

72.6

GUIDI

All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» aggiungere le seguenti:

«, da destinarsi in via prioritaria alle persone affette da patologie neurologiche gravi.»

72.0.1

LOMBARDO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

"Art. 72-bis

(Norme in materia di educazione e incentivo all'attività di primo soccorso)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. I corsi di cui al comma 1 sono erogati da personale abilitato ai sensi della normativa vigente, anche per il tramite di enti e istituzioni accreditati in ambito regionale, e comprendono le tecniche di rianimazione cardiopolmo-

nare di base, di uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, nonché le manovre di disostruzione delle vie aeree per corpo estraneo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di finanziamento e di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo.

4. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinqies*) le spese sostenute per la frequenza di corsi di primo soccorso erogati da personale abilitato in base alla normativa vigente;».

5. Dopo il numero 1-*ter*.1 della tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*.2) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 77

77.0.1

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-*bis*

(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro per l'anno 2026, 1 milione di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028.».

Art. 78

78.14 (testo 2)

BERRINO, GELMETTI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1. *al primo periodo, sopprimere le parole «di una confezione»*
2. *al secondo periodo, sopprimere le parole «ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato».*

b) *alla lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo le parole «individua i criteri» inserire le seguenti: «,i quali devono essere supportati da dati oggettivi e pubblicamente consultabili,»;
 2. sostituire la parola «annuale» con la seguente: «trimestrale».
 3. dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Tali criteri devono necessariamente mettere in correlazione, all'interno di un periodo temporale mensile, la domanda interna di richieste di dispensazioni, l'indice di soddisfacimento delle richieste di dispensazione, i volumi esportati e le giacenze presso i distributori farmaceutici e grossisti. Ai fini dell'inserimento di un medicinale nella lista di farmaci per i quali è previsto il blocco temporaneo dell'esportazione, l'AIFA è tenuta a valutare precedentemente l'effettiva disponibilità, sempre secondo i criteri di cui sopra, di trattamenti alternativi o medicinali equivalenti.».
-

78.19

GARAVAGLIA, TESTOR, MURELLI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*quater* è inserito il seguente:

"11-*quinquies*. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma nel caso i cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto con-

correnziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.".»

78.20

ZAFFINI, MANCINI, LEONARDI, GELMETTI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che:

a) il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti lascia ferme le quote minime spettanti ai farmacisti e non determina alcuna variazione del prezzo ex-factory dei medicinali;

b) il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti si applica a tutti i farmaci appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia coperti da brevetto che equivalenti e distribuiti dalle farmacie in regime convenzionale;

c) il trasferimento delle quote di spettanza dalle aziende farmaceutiche ai grossisti lascia impregiudicata la quota dell'8 per cento, contendibile tra farmacisti e grossisti, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."

78.0.13

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale docente)

1. Al fine di garantire la presenza del personale docente negli istituti scolastici dei territori insulari il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale docente avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste l'istituto o struttura scolastica di ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 80

80.7

BARCAIUOLO, ZEDDA, DE PRIAMO, MENNUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente sul payback sui dispositivi."

Art. 84

84.6

ROMEO, STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS) è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-ter. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali.

3-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla FISH APS/ETS - Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3-quinqies. A decorrere dall'anno 2026, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS APS ETS), nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 516.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3-sexies. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-septies. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-octies. Agli oneri derivanti dai commi da *3-bis* a *3-septies*, pari a 4,466 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,466 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,116 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

84.0.1

ZAFFINI, ZULLO, CANTÙ, GELMETTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis

(Risorse da assegnare in relazione alle performance regionali)

1. Dopo il comma 304 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è inserito il seguente:

«304-bis. Con riferimento agli esiti della valutazione, relativa all'anno 2026, delle performance dell'assistenza sanitaria di cui al comma 303, è vincolata una quota pari allo 0,50 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al presente comma.»».

84.0.2

NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis

(Efficientamento Poliambulatorio "Montezemolo")

1. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole "giustizia tributaria" sono inserite le parole ", della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria"
-

84.0.7

NOCCO, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis

(Disposizioni in materia di educazione continua in medicina)

1. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali concorre alla copertura dei costi sostenuti dal Co.Ge.A.P.S. in attuazione di quanto previsto dagli Accordi sanciti nel 2007 e nel 2017 dalla Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di formazione continua nel settore della salute, destinando annualmente al predetto Consorzio, previa stipula di apposita convenzione, il 5% dell'ammontare dei contributi alle spese a carico dei provider di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riscossi al 31 dicembre dell'anno precedente. Limitatamente all'anno 2026 le risorse da destinare al Consorzio sono pari al 10% dell'ammontare dei contributi riscossi al 31 dicembre 2025.

2. Il contributo alle spese previsto dall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a carico degli Ordini delle professioni sanitarie e dei relativi Consigli e Federazioni nazionali è ridotto della misura del 50% qualora per i corsi dagli stessi organizzati siano utilizzate solo risorse proprie, non sia previsto altro cofinanziamento e gli stessi siano fruibili gratuitamente da parte degli iscritti all'albo. I predetti Consigli e Federazioni nazionali stabiliscono, anche in deroga ai criteri fissati dalla Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina, il numero dei crediti dei corsi di cui al presente comma quando vertono su specifiche tematiche di rilievo per il Ser-

vizio sanitario nazionale e per i propri professionisti dagli stessi individuate all'inizio di ogni triennio formativo, d'intesa con il Ministero della salute.

3. I Consigli e le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie individuano le attività da destinare all'autoformazione per un totale di crediti non superiore al 50% dell'obbligo formativo triennale.

Art. 85

85.0.2

MENNUNI, NOCCO, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 85-bis

(Istituzione del Sistema Informativo Salute Disabilità Anziani)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'efficientamento, la semplificazione e la speditezza del procedimento di valutazione di base e dell'attivazione ed elaborazione del progetto di vita, è istituito presso l'INPS il Sistema Informativo Salute Disabilità Anziani (SISDA). Il SISDA è una piattaforma digitale di interoperabilità tra INPS, pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017 e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. Il SISDA è gestito dall'INPS ed è alimentato dagli elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base e nel progetto di vita, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione dei procedimenti suddetti. Le pubbliche amministrazioni rimangono titolari del trattamento dei dati inseriti nella piattaforma, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le modalità di interscambio dei dati, anche ai fini della proattività di cui al comma 1-bis, sono stabilite da

specifiche convenzioni tra l'INPS, le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore di cui al primo periodo.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Attraverso la registrazione sulla piattaforma SISDA, la persona con disabilità fornisce il proprio consenso alla proattività e può ricevere proposte di servizi personalizzati ritenuti di interesse sulla base di informazioni e dati presenti nella stessa piattaforma integrata. Attraverso la medesima piattaforma, la persona con disabilità accede ad informazioni e servizi relativi al procedimento di valutazione di base e al progetto di vita, all'inclusione scolastica e a offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro riservati alle persone con disabilità.

2. All'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «su piattaforme interoperabili secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), e all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge della legge 23 marzo 2023, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «sulla piattaforma <Sistema Informativo Salute Disabilità Anziani> (SISDA), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, realizzata dall'INPS»;

b) dopo le parole «Tale strumento è finalizzato a garantire agli operatori della UVM» sono aggiunte le parole: «e all'interessato»;

c) dopo le parole «la disponibilità della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente» sono aggiunte le parole: «di cui all'articolo 27, commi 10 e 11, »;

d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

«e) relative al Progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI) di cui all'articolo 27, commi 12 e seguenti.».

3. Alle attività previste dal presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 90

90.0.5

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)

1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Art. 91

91.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2026, una quota pari all'ottanta per cento delle risorse derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è destinata al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tali risorse sono destinate all'assunzione di personale e all'organizzazione dei servizi dei SerD e delle comunità terapeutiche, al finanziamento di progetti di ricerca sul tema delle dipendenze patologiche e dell'innovazione delle comunità terapeutiche nonché al potenziamento dei servizi di prossimità.".

91.4

CROATTI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

91.0.2

TAJANI

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« Art. 91 bis

(Fondo per il contrasto delle ludopatie)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il "Fondo per il contrasto delle ludopatie" al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all'individuo e alla sua famiglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede:

a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;

b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;

c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del 8,25 per cento;

d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011,

adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento;

e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del diretto generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione del presente articolo

91.0.14

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Finanziamento Progetto Sentieri)

1. Per l'anno 2026, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 93

93.0.18

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 93, è inserito il seguente articolo:

«Art. 93-bis

(Centro nazionale di riferimento per i pazienti con esiti di poliomielite e altre patologie neurologiche invalidanti)

1. Al fine di potenziare l'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine (VR), è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinati al rafforzamento dell'organico, con specifico riferimento a dirigenti medici, fisioterapisti, infermieri e operatori sociosanitari, all'assistenza riabilitativa continuativa per pazienti con esiti di poliomielite, pazienti affetti dalla sindrome post-polio, pazienti trasferiti dai reparti ortopedici per acuti, pazienti con altre forme neurologiche invalidanti che necessitano di cure riabilitative di alto livello e al miglioramento delle attrezzature sanitarie e delle strutture per l'ospitalità dei pazienti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 94

94.1

CALENDA, LOMBARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:

1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter

2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;

3) impianti di produzione dell'aria compressa;

4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;

5) sistemi per l'illuminazione;

6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;

7) sistemi di isolamento termico di componenti;

8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;

9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;

10) trasformatori BT/MT.

4. Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

5. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).

6. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo relative al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

8. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10.

10. Per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 3,975 miliardi di euro.

94.4 (testo 2)

PATUANELLI, BOCCIA, MAGNI, PAITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94.

(Ripristino Misura "Transizione 4.0")

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.

3. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."

4. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, denominato "Fondo Transizione 4.0", con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, che costituisce limite di spesa.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, 210 milioni di euro per l'anno 2033 e 66 milioni di euro per l'anno 2034.".

94.9

ROMEO, BERGESIO, MINASI, DREOSTO, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "giugno" è sostituita dalla parola "settembre";

b) al comma 5, dopo le parole "comma 3" inserire ", lettera a),".

c) al comma 6:

1) alla lettera a) dopo le parole "al beneficio di cui al" inserire "secondo periodo del";

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente "c-bis) Investimenti in beni di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prodotti in stabilimenti collocati nel territorio dell'Unione Europea".

d) dopo il comma 6 è inserito il comma 6 bis "Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere apportate modifiche agli Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente 7 bis "Per le piccole e medie imprese, le spese di certificazione della riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 sono riconosciute in aumento della maggiorazione complessiva di cui al comma 5 per un importo fino a 10.000 euro per impresa.";

f) il comma 10 è sostituito dal seguente "Con Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, tra l'altro, modalità e termini per la procedura di accesso al beneficio e sono approvati i modelli di comunicazione di cui al comma 7 e di certificazione della riduzione dei consumi energetici, nonché l'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente "13-bis Agli oneri derivanti dal comma 12 del presente articolo, per un importo fino a 20 milioni

di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria della misura.".

94.36

GELMETTI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, POGLIESE, RUSSO, SALLEMI

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola "a),"

94.47

PAROLI

All'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato A apportare le seguenti modificazioni:

a. nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:", ultima voce, "le parole "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni," sono sostituite con le seguenti: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; questa voce si riferisce a quelle soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre e di utilizzare energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (tecnologie per la generazione di calore, cogenerazione, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, componentistica mecatronica ad alta efficienza: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e moduli modulari in grado di recuperare energia dai cicli macchina e sistemi di potenza per gestione carichi (Inverter) e alimentazione energetica (Quadri BT/MT) interconnessi, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo, motori elettrici in corrente alternata e continua di tipo asincrono, servomotori a magneti permanenti, stepper e motori speciali per applicazioni industriali ad alta efficienza, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo.);

b. nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:" sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sensoristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile,

impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali ed operative dei processi produttivi" (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo).";

c. nella sezione "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:" sono inserite, in fine, le seguenti voci:

"Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico,

Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.";

d. è inserita, in fine, la seguente sezione: "Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l'esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l'addestramento l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN - Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.".

3-ter. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della so-

stenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato B apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole "software, sistemi, piattaforme e applicazioni", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", inclusi algoritmi e modelli digitali,".

b. alla prima voce, le parole: "per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti";

c. alla terza voce, le parole: "in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione" sono sostituite dalle seguenti: "in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione";

d. alla sesta voce, le parole: "di realtà virtuale" sono sostituite dalle seguenti: "di realtà aumentata, mista o virtuale";

e. la nona voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi";

f. l'undicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud";

g. alla tredicesima voce, le parole: "di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici";

h. la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori";

i. la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi

software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici";

j. la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)";

k. la ventesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina";

l. sono introdotte, in fine, le seguenti voci:

"Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, eLearning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint),

Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l'integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e

sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware industriali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni,

Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali,

Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,

Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all'interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain."»;

b) al comma 6, lettera a), le parole «da almeno 24 mesi» sono soppresse;

c) al comma 8, primo periodo, le parole «del progetto di innovazione» sono soppresse».

94.88

MARTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 da imprese rientranti, per l'anno 2024 o per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l'esclusione di cui al successivo comma 6, lettere a) e b). In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56".

94.0.16

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Certificati bianchi)

1. All'articolo 48, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "del 10 luglio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e per i progetti che prevedano l'utilizzo di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera aa), del decreto 16 marzo 2023, n. 107".».

94.0.18

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga e potenziamento del credito di imposta per attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2034»

94.0.38

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un Fondo per l'attuazione di un Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a sostenere le imprese italiane e le filiere produttive colpite da dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi.

2. All'attuazione del Programma nazionale di cui al comma 3 concorre, altresì, l'attivazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e SACE S.p.A di linee di garanzia e coperture assicurative, per un ammontare di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 400 milioni per l'an-

no 2028, finalizzate a sostenere la concessione di crediti agevolati in favore delle imprese e delle filiere produttive sottoposte a dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi, con oneri non imputabili al bilancio dello Stato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, predispone il Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne, che prevede le seguenti linee di azione:

a) attivazione di una linea di garanzia e di credito agevolato, gestita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da SIMEST S.p.A., per sostenere la liquidità e l'accesso al credito delle imprese esportatrici e dei fornitori italiani esposti all'impatto dei dazi o delle barriere commerciali esterne, con l'attivazione di garanzie pubbliche e prestiti agevolati, anche mediante la riallocazione di risorse da programmi e fondi già approvati in materia di internazionalizzazione;

b) interventi per la riconversione produttiva e la diversificazione dei mercati di esportazione, destinati a finanziare investimenti in tecnologie verdi e digitali, processi di innovazione e riconversione industriale, nonché programmi di penetrazione commerciale verso mercati extra-UE, in coerenza con i programmi europei IPCEI, STEP e Global Gateway;

c) attivazione di un Sistema di assicurazione e mitigazione del rischio commerciale, volto a coprire il rischio di mancato pagamento o di interruzione dei contratti di esportazione a seguito di misure tariffarie esterne, attraverso polizze agevolate o strumenti assicurativi pubblici gestiti da SACE S.p.A.

d) attivazione di meccanismi di protezione dell'occupazione e della produzione, che consentano la riduzione temporanea dell'orario di lavoro o la sospensione dei contratti per imprese colpite da barriere commerciali, con integrazione salariale straordinaria a carico dello Stato tramite la CIG, inclusa la CIG straordinaria o in deroga, secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro;

e) attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Cabina di regia presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Anci, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle Camere di commercio, finalizzata al monitoraggio settoriale e territoriale sull'esposizione dell'economia italiana alle barriere commerciali, con priorità ai comparti automotive, chimica verde, farmaceutica, acciaio, legno, semiconduttori e agroalimentare.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

94.0.41 (testo 2)

MISIANI, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 94-bis

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma

aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

- a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;
- b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;

d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;

e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;

f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante le risorse di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante gli interventi di revisione della spesa di cui all'articolo 129 della presente legge, sono adottati provvedimenti volti ad assicurare minori spese pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027. In caso di mancata adozione, si provvede mediante misure di contrasto all'evasione fiscale e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con MEF e MIMIT entro il 30 aprile 2026, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti finali di energia elettrica.

«Art. 94-ter

(Misure per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica in favore dei clienti domestici vulnerabili)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti do-

mestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro

il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

94.0.53 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Misura a sostegno alla mobilità)

1. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, a decorrere dall'anno 2026 si applicano le seguenti disposizioni:

a) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

b) per le cessioni di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

c) l'esenzione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, si applica anche ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché ai veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

d) alle imprese del trasporto pubblico locale, ivi inclusi gli autoservizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente, del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo che effettuano investimenti volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità è riconosciuta, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, una maggiorazione dei costi pari al 40 per cento. Ai fini del presente comma, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il predetto incremento, che costituisce tetto di spesa, è ripartito tra le imprese che facciano richiesta di accesso al beneficio secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "1,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 431,8 milioni di euro per l'anno 2026, 710,8 milioni di euro per l'anno 2027, 754,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto 231,8 milioni di euro per l'anno 2026, 510,8 milioni di euro per l'anno 2027, 554,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

94.0.72 (testo 2)

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 94-bis

(Misure per la filiera automotive e la mobilità sostenibile, per la transizione verde e digitale e per garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva, l'innovazione tecnologica e la riqualificazione occupazionale del comparto automobilistico, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni datoriali della filiera dell'automotive e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, adotta entro il 30 marzo 2026, il "Piano nazionale per la filiera *automotive* e la mobilità sostenibile" finalizzato a sostenere:

a) progetti di investimento per la produzione e l'assemblaggio in Italia di veicoli elettrici e ibridi, nonché per la realizzazione di batterie e infrastrutture di ricarica;

b) programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale dei lavoratori del settore e della componentistica;

c) la costituzione di poli di ricerca e innovazione pubblico-privati per lo sviluppo di tecnologie legate alla mobilità sostenibile e all'efficienza energetica;

d) misure di sostegno alle piccole e medie imprese della filiera per la riconversione produttiva e digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

3. Al fine di creare uno strumento permanente di politica industriale, in grado di coordinare investimenti pubblici e privati per la transizione verde e digitale, sostenendo la trasformazione delle filiere strategiche e la creazione di occupazione di qualità, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito il Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale, con una dotazione di 500 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi di investimento industriale per la decarbonizzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi e la riconversione delle filiere strategiche, compatibili con gli obiettivi del *Green Deal Industrial Plan* e con la disciplina sugli aiuti di Stato a favore della transizione verde, con priorità di interventi in ambito di mobilità sostenibile, energia, semiconduttori, bioeconomia e sanità tecnologica.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti di cui al comma 4, nonché i criteri di priorità e le procedure di attuazione.

6. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi *partner*, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurez-

za energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

94.0.75

NOCCO, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali)

1. Al fine di sostenere la tenuta economica e occupazionale delle imprese editoriali operanti nel settore televisivo locale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a sostenere le imprese editoriali penalizzate dai criteri di riparto di cui al D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

2. Le risorse del Fondo sono attribuite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) tutela dei livelli occupazionali; b) salvaguardia del pluralismo informativo territoriale; c) sostegno alla produzione di informazione locale di interesse pubblico.

3. Il Fondo è aggiuntivo rispetto allo stanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e non ne riduce in alcun modo la consistenza. Esso è destinato alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale.

4. Il riparto avviene secondo criteri perequativi e trasparenti, proporzionati al numero di dipendenti e giornalisti, espressi in unità di lavoro annue (ULA), regolarmente impiegati. Per l'attuazione del riparto si farà riferimento all'ultima graduatoria definitiva approvata dal MIMIT (punteggio Area A - dipendenti).

5. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro dello Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità operative di erogazione del Fondo.

6. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 375 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 95

95.1

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. All'articolo 15 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via generale, all'intero territorio nazionale. L'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente per la localizzazione e l'esercizio delle attività produttive produce, su tutto il territorio della Repubblica, gli stessi effetti sostitutivi, abilitativi e autorizzatori già previsti per le aree comprese nella Zona Economica Speciale unica."

01-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite i criteri e le modalità operative per l'applicazione uniforme della disciplina di cui al comma 01.». ».

95.12 (testo 2)

MISIANI, MANCA, CAMUSSO, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: "200.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro"

Conseguentemente,

- *Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere."*

- *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: << 5-bis. La cabina di regia della ZES Unica, la cabina di regia ZLS nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (ZLS) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area. Tali piani costituiscono condizione per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.*

5-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo sono iscritti in un elenco pubblico consultabile online, con indicazione dell'importo dell'agevolazione, dell'ubicazione del progetto e del numero di unità lavorative mantenute o create."

- *Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: << 10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area Melfese nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto è delimitato all'area territoriale del Comune di Melfi. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione unica rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche. In relazione agli investimenti di cui al presente comma, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Con decreto del Ministro*

delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Regione Basilicata, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo. Il credito d'imposta concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al presente comma per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

- 10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area produttiva di Termoli, nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto è delimitato all'area territoriale del Comune di Termoli. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione unica rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche. In relazione agli investimenti di cui al presente comma, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Regione Molise, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo. Il credito d'imposta concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'im-

posta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al presente comma per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

95.0.10 (testo 2)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue succes-

sive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

95.0.14

MARTELLA, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da destinare al potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la produzione di wafer e di chip, per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

95.0.29

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese"

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee,

al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

95.0.37 (testo 2)

MARTELLA, MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico e riduzione degli oneri di sistema a carico delle PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Per contenere i costi delle bollette di energia elettrica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre fino all'azzeramento, per il primo e il secondo trimestre 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e con potenza disponibile superiore a 16,5kW, in misura tale da consentire alle predette utenze risparmi complessivi per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, senza aggravio di oneri di sistema per le utenze domestiche.

Conseguentemente:

All'articolo 94, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5 bis. Per gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le maggiorazioni indicate ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte della metà."

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli dal 2027 al 2033.*

95.0.42 (testo 2)

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'arti-

colo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

95.0.43

SIGISMONDI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta per investimenti nella Zes unica)

All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "In alternativa alla compensazione, il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, che possono chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione secondo le modalità previste con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.". Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

95.0.44

NOCCO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore

della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'art. 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028";

b) al comma 1, dopo le parole "50 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028";

c) al comma 2, dopo le parole "al 15 novembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028".

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:

a) dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026;

b) dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2027;

c) dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2028.

3. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì:

a) dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026;

b) dal 20 novembre 2027 al 2 dicembre 2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 al 15 novembre 2027;

c) dal 20 novembre 2028 al 2 dicembre 2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 al 15 novembre 2028.

4. Ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

5. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo

del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2-*bis*. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del presente articolo, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

8. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, lettera c), le parole "2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni di euro per l'anno 2026, 950 milioni di euro per l'anno 2027 e di 700 milioni di euro per l'anno 2028".

95.0.49

PAROLI, LOTITO

Dopo l'articolo 95, è aggiunto il seguente:

«Art. 95-bis

*(Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica per il settore della produzione primaria)*

1. All'articolo 16 bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028"; dopo le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e per ciascuno degli anni, 2026, 2027 e 2028";

b) al comma 2, primo periodo, le parole "e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028"; al terzo periodo, le parole "inferiore a 50.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 30.000 euro";

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le fi-

nalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.".

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 96

96.3

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sostituire le parole «Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Agli imprenditori agricoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

- al comma 4 sostituire le parole «2.100.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "52,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

96.18

PIROVANO

Al comma 5, sostituire le parole: «osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)» con le seguenti: «sono tenuti al rispetto del codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 marzo 2023 e pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

96.0.13

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Distretti del cibo)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 6, le parole: "e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni dall'anno 2019 all'anno 2025 e di 11,5 milioni a decorrere dall'anno 2026".».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "98,5 milioni di euro".

96.0.17

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

1. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. Possono partecipare alle procedure i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter* e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di

coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti. In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario. Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."»

96.0.40

DE CARLO, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" Articolo 96-bis

(Disposizioni in materia di genetica agraria)

1. All'articolo 9-bis, del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo, le indicazioni sull'ambiente ospite e, in particolare, l'ubicazione geografica e le coordinate del sito, o dei siti di emissione, di cui alla lettera a), punto 2, lettera C) dell'Allegato III al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

Agli oneri di cui al presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

96.0.41

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

All'articolo 10-ter del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3:

a) alla lettera b), i termini "0,3 per cento annuo" e "0,5 per cento" sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti: "1,0 per cento annuo" e "1,5 per cento annuo";

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis. su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel registro nazionale debiti, istituito ai sensi dell'articolo art 8-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. E' fatta salva la facoltà per il produttore di aderire ad una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'Organismo;

2. Al comma 4, dopo le parole "proposta transattiva", sono aggiunte le seguenti: contenente anche il piano di rateizzazione, avente una durata non superiore a 20 anni, con l'applicazione del vigente tasso di interesse legale, redatto dallo stesso Organismo con criteri proporzionali all'importo del debito e alla situazione economica del produttore.

3. Al comma 6, nel terzo periodo, dopo le parole "in sede transattiva" sono aggiunte le seguenti: "oppure alla prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto";

4. Al comma 7, secondo periodo, le parole "nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 20 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso Organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti;

5. Al comma 9, dopo le parole "dell'Unione europea", sono aggiunte le seguenti: "nonché ogni altra procedura esecutiva, anche presso terzi, attivata per il recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero caseario da AGEA e/o da ADER";

6. Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo *10-bis*, comunicato al produttore dall'Organismo con la proposta transattiva ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste dal comma 4 dell'articolo *10-bis* in capo ad AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'Organismo non è ricorribile avanti al TAR, in quanto atto endoprocedimentale privo di valora vincolante.

10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, AGEA dovrà procedere entro 90 giorni alla escussione delle fidejussioni bancarie ed assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge 30 maggio 2003, n. 119. Ad esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, Agea provvede tempestivamente ad informare l'Organismo di cui al comma 1.

10-quater. Le modifiche introdotte con il presente articolo sono applicabili alle istanze e alle relative procedure in corso di istruttoria.

96.0.113

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

1. Gli interventi di ammodernamento e rinnovamento (revamping) ovvero di potenziamento ed efficientamento (repowering) di impianti di produzione di energie rinnovabili (FER), anche se afferenti ad impianti già realizzati su aree di demanio civico in assenza della preventiva sdemanializzazione e autorizzazione paesaggistica, sono ritenuti consentiti in funzione di accelerazione della transizione energetica e alla luce del superiore interesse pubblico nazionale e comunitario. Resta fermo l'obbligo per l'impresa realizzatrice di rimozione integrale dei manufatti dismessi e delle opere afferenti, anche interrate, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le aree di uso civico liberate sono restituite alla fruizione collettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di usi civici.

3. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, l'impianto rinnovato o potenziato deve, ad ogni modo, essere realizzato con minore consumo di suolo rispetto al preesistente, mediante utilizzo delle migliori tecnologie possibili e secondo tracciato che lasci indenni per quanto consentito altre aree di demanio civico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico deve essere determinata secondo le vigenti disposizioni e corrisposta al Comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su capitolo di bilancio vincolato.»

Art. 97

97.0.3

LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 97 inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

1. All'articolo 188 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis* Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6.»

97.0.17

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 97-bis.

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

97.0.21

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".».

97.0.29

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

"Art. 97-bis.

(Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile)

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre **2027**, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal **2026 al 2028**.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2026, in 3,68 GJ per l'anno 2027 e in 3,50 GJ per l'anno 2028, Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento, Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento e Mo minore di 3 per cento. È inoltre

riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

3.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita al capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

6. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. All'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunte infine le seguenti parole "e nella misura di 15

milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, rispettivamente al potenziamento del fondo nazionale per l'efficienza energetica e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa.".

97.0.31

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

Art. 98

98.12

PAROLI, LOTITO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 502 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore del turismo balneare, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni - Codice della Navigazione, le parole «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse;

2) all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:

a) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio o di successivo atto di autorizzazione alla loro realizzazione, la demolizione a sue spese delle opere non amovibili realizzate da detto concessionario;

b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere non amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere un indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9."

98.19

PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 502 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo ».

98.0.13

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità")

1. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come "Destinazione turistica di qualità" i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante di ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della "Destinazione turistica di qualità", con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della "Destinazione turistica di qualità", al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale "Destinazione turistica di qualità".

3. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come "Destinazioni turistiche di qualità" mantengono i requisiti di cui al comma 2 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT S.p.A.

4. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

5. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità", ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle "Destinazioni turistiche di qualità", ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.14

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(PSN - Polo Strategico Nazionale)

1. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.1 Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR", è istituito un Fondo denominato "Fondo PSN" con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro per l'anno 2026 e 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro per l'anno 2026 e 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.17

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo Tourism Digital Hub)

1. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal Programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere le spese per la realizzazione e la gestione del portale nazionale del turismo "Tourism Digital Hub - TDH", con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.67

SCALFAROTTO, FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per la salvaguardia delle imprese operanti nel settore moda)

1. Al fine di preservare e rafforzare il tessuto produttivo nazionale in settori strategici e filiere tipiche del manifatturiero italiano è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito fondo denominato "Fondo per la salvaguardia delle imprese operanti nel settore moda" con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a:

a) sostenere operazioni di salvataggio e rilancio di marchi e imprese in situazione di crisi, con particolare riferimento a realtà inserite in filiere produttive e distretti industriali di rilevanza nazionale;

b) proteggere fasi produttive strategiche quali filatura, tessitura e concia;

c) tutelare le imprese che utilizzano fibre naturali e provenienti da filiere del riciclo trasformate in Italia rispetto all'importazione di prodotti extracomunitari;

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le imprese destinatarie degli interventi e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

98.0.101

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 99

99.46

STEFANI, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai fini del miglioramento della viabilità provinciale e della regolarizzazione del traffico veicolare, nonchè in considerazione dell'importanza storica e culturale che l'opera riveste per i territori, è autorizzata la spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare a titolo di cofinanziamento alla Provincia di Vicenza per la realizzazione di un nuovo Ponte di Roana sull'alto piano dei Sette Comuni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

99.47 (testo 2)

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti" le parole "già finanziati" sono soppresse; 20

b) dopo le parole: "dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria," sono aggiunte le seguenti: "ivi comprendendo gli svincoli di raccordo"

"2-ter: Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzato uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2026, 2 milioni di euro per l'anno 2027 e 3 milioni di euro per l'anno 2028 per la realizzazione della circumvalazione di San Vito dei Normanni."

Consequentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 1.000.000

2027: - 2.000.000

2028: 3.000.000

99.51

PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 il comma 7-sexies è sostituito dal seguente:

"7-sexies. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico nonché di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario e della puntuale definizione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, anche in funzione di prospettive di coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dell'infrastruttura attualmente in corso di valutazione, i fondi assegnati al Commissario straordinario possono essere utilizzati per progettare e realizzare interventi infrastrutturali e di investimento in mezzi e/o attrezzature che tendano al mantenimento ed allo sviluppo della modalità di trasporto ferroviario e delle aree logistiche presenti all'interno della stazione funiviaria denominata "San Giuseppe" sita nel comune di Cairo Montenotte (SV), con particolare riguardo alle prospettive di mercato attese a seguito delle suddette valutazioni in corso. Al fine di consentire le attività di cui al presente comma, il termine della Gestione commissariale viene prorogato al 31 dicembre 2027 senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."

99.62

NICITA, IRTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 273:

1) la lettera a-*bis*), è soppressa;

2) la lettera b), è soppressa;

b) il comma 273-*bis*, è soppresso.

c) il comma 273-*ter*, è soppresso.

3-*ter*. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

3-*quater*. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.

99.73 (testo 2)

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 49.974.055 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-*ter*. Per la messa in sicurezza della SS 658 Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

3-*quater*. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3-quinquies. Al fine di garantire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel sulla tratta autostradale A24-A25, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro per l'anno 2027.

3-sexies. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le risorse destinate ad interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-septies. Per la redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi al tratto della Strada Statale 106 ricadente nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 20 milioni per l'anno 2026.

3-octies. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

3-novies. Nelle more degli interventi di cui al comma *3-octies*, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 destinata ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.S. Aurelia.

3-decies. Per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Modica e Scicli, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2026.

3-undecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e completamento dell'E78 - Fano - Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero è autorizzata la spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2026.

3-duodecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze - Pisa - Livorno (S.G.C, Fi-Pi-LI) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3-quaterdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 67 - Tosco Romagnola: Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina, è autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2026.

3-quinquiesdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze è autoriz-

zata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3-sexiesdecies. Per la progettazione e la realizzazione del collegamento stradale tra la Variante Aurelia e la SS1 Tirrenica, nel tratto tra Livorno e Chioma, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.620 milioni di euro per l'anno 2026, 980 milioni di euro per l'anno 2027, 725 milioni di euro per l'anno 2028 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.620 milioni di euro per l'anno 2026, 980 milioni di euro per l'anno 2027, 725 milioni di euro per l'anno 2028 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

99.0.1

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze

della partecipazione detenuta da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella società Anas S.p.A.)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6.1. Al fine di consolidare le funzioni di ANAS S.p.A. quale concessionaria titolare di diritti speciali ed esclusivi nella costruzione, gestione, esercizio, miglioramento e adeguamento della rete viaria statale, a far data dall'approvazione del bilancio 2025 di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. da parte della relativa assemblea degli azionisti, la predetta società trasferisce senza corrispettivo al Ministero dell'economia e finanze le azioni della società ANAS S.p.A. già trasferite ai sensi dei commi 1 e 6. Il predetto trasferimento è disposto previa delibera dell'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed è eseguito mediante girata dei relativi certificati azionari, con una riduzione di patrimonio netto pari al valore di iscrizione di ANAS S.p.A. nel bilancio di esercizio di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. alla data del 31 dicembre 2025, come risultante dai relativi documenti contabili. Al trasferimento di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-quater del codice civile e, nell'ipotesi di riduzione di capitale sociale, quelle di cui all'articolo 2445 del codice civile, nonché gli articoli 4, 5, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. L'operazione di cui al presente comma e tutti gli atti all'uopo necessari sono esclusi da imposizione diretta e indiretta e da tasse. A decorrere dalla data del trasferimento di cui al presente comma, sono fatti salvi gli accordi, le convenzioni e ogni altra pattuizione sottoscritti da ANAS S.p.a. antecedentemente a tale data. Restano altresì confermati in capo ad ANAS S.p.A. i rapporti giuridici sorti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

6.2. All'esito del trasferimento di cui al comma 6.1., ANAS S.p.A. prosegue le attività di cui al contratto di programma sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Previa autorizzazione dell'ente concedente, ad ANAS S.p.A. possono, altresì, essere affidati, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente e sulla base di apposite convenzioni, compiti di assistenza e supporto, compreso lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria, per la progettazione e realizzazione di interventi su strade esterne alla rete di competenza di ANAS S.p.A."

b) al comma 11, le parole *"Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo,"* e le parole *"a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2"* sono soppresse.

2. Al fine di garantire la continuità della gestione societaria, il Consiglio di Amministrazione di ANAS S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il proprio mandato fino alla relativa scadenza.

99.0.17

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"99-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

"1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

99.0.19

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Art. 19-bis

1. È autorizzata a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare, nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio, di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, ad interventi che assicurino,

in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto, quinto e sesto periodo del comma 17-bis del decreto legge 31 dicembre 2020, n.183.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

99.0.24

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis (Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2027: -18.000.000

99.0.36

SALVITTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la cybersicurezza e la digitalizzazione del trasporto aereo)

1. Al fine di rafforzare la cybersicurezza nazionale e il contrasto agli attacchi a sistemi informatici e telematici in riferimento alle connessioni delle attività del sistema trasporto aereo, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo, in via sperimentale, denominato «Fondo nazionale per la cybersicurezza del trasporto aereo», finalizzato a sostenere

interventi in materia di cybersicurezza, digitalizzazione, innovazione tecnologica e allo sviluppo delle automazioni algoritmiche dei conseguenti software applicati al trasporto aereo passeggeri, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Possono accedere al Fondo esclusivamente le compagnie aeree con sede legale o base operativa in Italia, titolari di COA nazionale per il trasporto passeggeri tramite aerei con più di 19 posti e riconosciute come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 138. Il Fondo è accessibile mediante presentazione di un piano approvato dalle autorità di settore individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, secondo modalità e per gli importi calcolati in conformità alle previsioni del decreto stesso. Le compagnie aeree beneficiarie presentano una rendicontazione annuale sulla base del piano presentato. La rendicontazione è sottoposta a controllo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.»

99.0.99

PETRENGA, COSENZA, RASTRELLI, MATERA

Dopo l'art. 99, inserire il seguente articolo:

Art. 99bis) (Misure per la tutela della filiera bufalina italiana):

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quo-

tidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le

le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;

e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti:

« al comma 1, terzo periodo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinan-

za di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »;

i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »; dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

2. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte e dei prodotti lattiero-caseari bufalini, con denominazione di origine protetta e non, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari bufalini con denominazione di origine protetta e non, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

3. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione dei prodotti lattiero-caseari bufalini, della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025- 2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare, della filiera bufalina, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato ed è composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

6. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organi-

smi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

7. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari della Filiera Bufalina in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni, della filiera bufalina, e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

8. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. A maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana, di cui alla Legge 292/2002, per la maggiore tutela della salute e della qualità igienico sanitaria delle produzioni, con la presente Legge e con Decreto del PCM da approvare entro 30 giorni dalla pubblicazione, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, si prevede che i titolari degli stabilimenti bufalini attivano piani di autocontrollo volontario dello stato sanitario dei propri animali, ivi comprese le malattie infettive quali la brucellosi e la tubercolosi, ed il livello igienico sanitario delle produzioni. I titolari degli stabilimenti si avvalgono di veterinari aziendali di fiducia e di laboratori ufficiali presenti sul territorio nazionale di loro scelta ed in via esclusiva; i piani di autocontrollo aziendale devono essere trasmessi annualmente all'autorità sanitaria locale ed ai competenti uffici regionali e ministeriali. Tanto per la maggiore tutela dei consumatori e degli allevatori italiani, al fine di velocizzare ulteriormente il risanamento dalle malattie infettive del bestiame.

99.0.100

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di movimentazione di rifiuti tra azienda agricola e cooperativa)

1. All'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In tale caso, i rifiuti, per *factio juris*, sono considerati prodotti direttamente dalla cooperativa e/o dal consorzio."».

Conseguentemente, all'art. 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "99 milioni di euro".

99.0.121

SALVITTI

Dopo l'art. 99, inserire il seguente articolo:

Art. 99bis). *(Semplificazioni in materia di start-up innovative).*

1. Agli investitori che hanno effettuato versamenti a titolo personale affinché le start-up potessero prendere vita e svilupparsi, sono riconosciuti gli incentivi e le detrazioni previste dalla legge anche se il versamento è stato effettuato prima della apposita domanda prevista sulla piattaforma di Invitalia, purché la start-up presenti istanza in deroga entro 6 mesi dalla contabilizzazione del versamento.

99.0.135

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche a carattere di mutualità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 51, è inserito il seguente:

"51-bis. Con decreto di cui al comma 50 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica terrà conto delle specificità delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e delle cooperative elettriche."».

99.0.136

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Misure in materia di Cooperative storiche)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al comma 258, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2030".».

99.0.140

BASSO, NICITA

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Diminuzione costi di commissione per spese su PagoPA)

1. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza nei pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, è vietata l'applicazione di oneri, com-

missioni o maggiorazioni aggiuntive (surcharge) a carico del cittadino, dell'impresa o di altri soggetti obbligati al pagamento, connessi alla scelta del canale o del metodo di pagamento elettronico utilizzato tramite la piattaforma pagoPA. Il divieto di cui al primo periodo si applica in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 62 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/751, estendendo la disciplina già prevista per i pagamenti con carte di credito e di debito alle transazioni eseguite mediante la piattaforma pagoPA o altri sistemi telematici di incasso della pubblica amministrazione. Le eventuali commissioni di servizio sono sostenute dall'ente creditore o dal prestatore di servizi di pagamento, sulla base delle convenzioni e dei contratti di servizio vigenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità e trasparenza. Le pubbliche amministrazioni e gli enti aderenti al sistema pagoPA promuovono, altresì, l'attivazione di modalità alternative di pagamento, quali la domiciliazione bancaria o postale, finalizzate a ridurre gli oneri a carico dei cittadini, assicurare la puntualità dei versamenti e favorire la completa tracciabilità delle operazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, anche ai fini del coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

99.0.150

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

99.0.163

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

1. Per il completamento della pianta organica dell'Ente Nazionale per il Microcredito, sono destinate 450.000 euro da riversare al capitolo 2302 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Interventi a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito), per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.197

MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

1. All'articolo 13 bis, comma 8, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Se destinata

a compiti di diretta collaborazione, in base ai regolamenti attuativi del comma 6, una delle unità del contingente, e, a regime, della dotazione organica di cui al presente articolo, può essere scelta anche fra professori ordinari di università o magistrati amministrativi o contabili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

99.0.207

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

*(Misure in materia di definizione e applicazione
dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e*

alle lavorazioni degli appalti di lavori)

1. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto Allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezziari adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del

medesimo. Le regioni e province autonome, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezziari regionali, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e delle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 1 e di monitorare l'aggiornamento dei prezziari regionali, nonché la coerenza e congruità dell'applicazione delle clausole revisionali di cui al comma 4, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezziari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 4 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e si può avvalere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con le Regioni.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e congruità di cui al presente comma. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico

dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a 600.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80 per cento, a valere sulle risorse individuate ai sensi del comma 5.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti, per gli appalti pubblici di lavori di cui al comma 4, dall'applicazione dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti utilizzano:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

6. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 5, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento o di altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante.

7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 1, 4, 5 e 6 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "di 100 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.250.000.000 euro per l'anno 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 2.150.000.000, per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 100

100.1

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2026: - 955.867

2027: - 4.291.069

2028: - 10.005.605

Art. 103

103.0.3

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis

(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 104

104.1

PIROVANO

Al comma 4, sostituire le parole: «Per la gestione degli interventi di cui al comma 1» con le seguenti: «Per la gestione del contributo di cui al comma 1».

104.0.8 (testo 2)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art.104-bis

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2027." »

2. Al fine di garantire la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e di assicurare la continuità dei programmi e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, è incrementata la dotazione di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Missione "L'Italia in Europa e nel mondo" (Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo") - Capitolo 2185/1, di 63.700.000 euro per l'anno 2026, di 49.700.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 63.700.000;

2027: - 49.700.000;

2028: - 49.700.000

104.0.13

BIANCOFIORE, DE POLI, GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

104bis) *(Riduzione degli oneri in favore di richiedenti il riconoscimento della cittadinanza)*

1. All'art. 1, comma 636 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola "600" è sostituita dalla parola "300".

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

104.0.14

BIANCOFIORE, GELMINI, VERSACE, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

104bis) (*acquisto cittadinanza per beneficio della legge*)

1. All'art. 1, comma 1bis, lett. b) del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, sostituire le parole "la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano" con le parole "la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano"

2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sopprimere l'art. 7-ter. - "Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250«.

3. Ai oneri derivanti dal secondo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

Art. 105

105.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

105.10 (testo 2)

PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito, a seguito del monitoraggio delle supplenze di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni compensative tra capitoli di spese destinati al pagamento delle competenze dei supplenti brevi e saltuari iscritti nell'ambito della missione "Istruzione scolastica" programmi "Istruzione del primo ciclo" e "Istruzione del secondo ciclo" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

b) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse destinate al personale scolastico:

a) a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei compensi accessori per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, per le prestazioni rese a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca - Sezione Scuola - del 19 aprile 2018, ed erogati in regime di cedolino unico, a eccezione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato, gravano su un unico piano gestionale per ciascun capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

b) al comma 4-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: ", nell'anno 2024," sono soppresse.

3-ter. Al personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi incluso il personale con qualifica dirigenziale non generale, impegnato nelle attività necessarie a garantire il tempestivo e regolare avvio dell'anno scolastico, è corrisposta, in ragione del maggior carico di lavoro sostenuto, una maggiorazione dell'indennità di amministrazione ovvero della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono definiti annualmente i criteri e le modalità di attribuzione della maggiorazione di cui al presente comma, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 202, della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

3-quater. Al fine di corrispondere un adeguato compenso per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di euro 279.000 annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 279.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, è sostituito dal seguente:

«11. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, al dirigente, al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione pari al trattamento stipendiale previsto, per il rispettivo profilo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto istruzione e ricerca, integrato, in ragione del livello di professionalità richiesto, da un'indennità aggiuntiva di funzione, il cui importo è determinato, su base annua, dal consiglio di amministrazione della Scuola nei limiti delle risorse previste per le spese di personale dal Programma annuale della Scuola adottato per l'esercizio finanziario 2025. Per ciascun profilo professionale il trattamento economico complessivo non può comunque superare gli importi indicati nella Tabella A allegata al regolamento della Scuola. Per il personale assunto con contratto di durata inferiore all'anno o con orario lavorativo inferiore a quello ordinario, l'indennità aggiuntiva di funzione è corrisposta proporzionalmente al servizio prestato. La corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.»

3-sexies. Il fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, è incrementato di 19.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-septies. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50.000.000 euro per l'anno 2026, di 50.000.000 euro per l'anno 2027 e di 31.062.211 euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027

e a 31.062.211 di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

105.14

GELMINI, VERSACE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e-*quater*) è inserita la seguente:

"e-*quinquies*) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità;».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

.

105.22

LOTITO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Alla legge n. 62/2000 si aggiunga l'art. 1 bis: «La Repubblica garantisce un valore economico, denominato anche <buono scuola>, alle famiglie che scelgono una istituzione scolastica paritaria, sulla base delle determinazioni annuali progressive della legge di bilancio, che potrà subordinare la misura a indicatori di reddito".

3-ter. A partire dall'esercizio 2026, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad ? 30.000,00 il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosce fino a ? 1.500,00 a studente frequentante una scuola paritaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, predisponendo una griglia di intervento per scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE e nei limiti di un finanziamento complessivo pari ad euro 20 milioni. Il

contributo è aggiuntivo rispetto a quanto erogato con analoghe disposizioni dalle singole Regioni, fino ad un massimale per studente pari ad ? 5.000.000".

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati prudenzialmente in euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

105.24

PAITA, RENZI, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: *3-bis.* L'articolo 1, comma 557 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

b) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero di alunni di cui al primo periodo è ridotto rispettivamente a 300 e 200 unità."

105.25

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta formativa e accrescere la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, all'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di

euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento, la formazione e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) lo studio e il corretto uso dell'intelligenza artificiale generativa, quale supporto alla didattica, anche al fine di imparare ad affrontare saperi complessi;

c) il coinvolgimento di università, enti e istituzioni di ricerca, associazioni accreditate afferenti al mondo della cultura ed enti del terzo settore."

3-ter. Presso il Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, per favorire l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa nel limite di 1 milione di euro annuo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità per l'accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche statali, al fine della realizzazione di progetti di integrazione tra biblioteche scolastiche e reti bibliotecarie locali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a 6 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, quanto 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge».

105.0.2

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 105-bis

(Misure in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.»

2. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inquadrato nelle corrispondenti fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata. Il relativo trattamento economico è adeguato in modo progressivo, nell'arco di dieci anni, mediante incrementi annuali di pari entità, fino al completo allineamento a quello spettante al personale docente universitario appartenente alla medesima fascia.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

Art. 106

106.2

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

106.6

PIROVANO

Al comma 1, capoverso 64, sostituire le parole: «commi 335 e seguenti» con le seguenti: «commi da 335 a 337».

106.7

BUCALO, MATERA, GELMETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 in fine è aggiunto il seguente periodo: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

b) al comma 6, dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "del grado di istruzione";

c) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194," sono inserite le seguenti: "fino al suo esaurimento,";

b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

6-quater. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito del 18 dicembre 2023, n. 2788, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

106.9

PIROVANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa» con le seguenti: «qualora la riduzione prevista dal primo periodo avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, non si dà luogo alla rilevazione di cui al medesimo primo periodo né al monitoraggio di cui al citato articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

106.0.8 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexsies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato di 450 milioni per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

Conseguentemente,

a) sopprimere l'articolo 111.

b) *Conseguentemente*, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono

disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

106.0.31

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

« 106-bis.

(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)

1. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.
2. Il laboratorio di cui al comma 1 è realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei fondi destinati al laboratorio didattico di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

106.0.58

CALENDA, LOMBARDO

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'articolo 156 è sostituito dal seguente:

"Art. 156

(Fornitura gratuita libri di testo)

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e fino all'importo di 300 euro annuali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 107

107.5

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, D'ELIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 176 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

107.6

CATTANEO

Il comma 5, è sostituito dal seguente «5. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 4 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026; dal medesimo fondo 216 milioni annui sono destinati al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).».

107.7

CATTANEO

Al comma 5, le parole «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» sono sostituite dalle seguenti «216 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a **66 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.*

107.16

CENTINAIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

« 5-bis. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è ripartito per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti collegiali, delle caratteristiche organizzative nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti dai collegi. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»

107.0.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure di sostegno per l'emergenza abitativa degli studenti universitari)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie e l'aumento dei canoni di locazione, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università

statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

107.0.22

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di

cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.38 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 200 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 100 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e i criteri di accesso alle suddette risorse.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al **comma 4**.

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026."

107.0.71 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure per il reclutamento del personale negli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca:

a) sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di personale utilizzando le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo

1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla lettera b);

b) all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ultimo periodo è soppresso.

2. In relazione all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze degli enti di ricerca che procedono all'assunzione si intendono maturati entro il 31 dicembre 2025, sostituendo i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'art. 12, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lettera a) tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

107.0.100

PAITA, FURLAN, Enrico BORGHİ, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis

(Finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova)

1. Al fine di sostenere progetti di ricerca strategici nei campi della robotica, dell'intelligenza artificiale e delle scienze della vita degli dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, nonché di tutelare i posti di lavoro dei ricercatori e del personale assunto presso lo stesso Istituto, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

107.0.108

PAROLI

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Misure per il potenziamento dell'Università della Valle d'Aosta)

1. Per il triennio 2026-2028 è assegnato all'Università della Valle d'Aosta un finanziamento annuo pari a 400.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1,2 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

107.0.117

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track e misure per il reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali)

1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:

a) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 3;

b) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al

terzo periodo le parole: «del 75 per cento per» sono sostituite dalle parole: «100 per cento a decorrere».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate che assicurino complessivamente minori spese pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

Art. 108

108.2

MARCHESCHI, GELMETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la Rubrica con la seguente. «"Bonus Valore Cultura"»,

b) al comma 1 sostituire la parola: «assegnata» con la seguente. «assegnato» e sostituire le parole:

«una Carta elettronica denominata "Carta Valore"» con le seguenti. «un bonus elettronico denominato "Bonus Valore Cultura"»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «La Carta assegna» con le seguenti. «Il bonus è assegnato, attraverso Carta Giovani Nazionale, di cui articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in»;

d) al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: «La Carta di cui al comma 1 è concessa» con le seguenti. «Il bonus di cui al comma 1 è concesso» e, al secondo periodo, sostituire le parole. «con la Carta di cui al comma 1» con le seguenti. «con il bonus di cui al comma 1»;

e) al comma 4 sostituire le parole. «Con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno» con le seguenti: «Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo » e sostituire le parole. «della Carta "Valore"» con le seguenti. «del "Bonus Valore Cultura"»;

f) al comma 5 sostituire le parole: «Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta Valore» con le seguenti. «Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio annuale delle spese e dell'utilizzo del "Bonus Valore Cultura"» e sostituire le parole.

«ciascun semestre» con le seguenti. «ciascuna annualità»;

g) al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente. «Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione

della spesa di cui all'articolo 130 si tiene conto ai fini dell'eventuale aggiornamento del decreto di cui al comma 4.»;

h) al comma 6 sostituire le parole. «della Carta elettronica "Valore"» con le seguenti. «del "Bonus Valore Cultura"» e sopprimere le seguenti parole: «non rendicontate correttamente»;

i) al comma 10 sostituire le parole. «la Carta "Valore"» con le seguenti. «il "Bonus Valore Cultura"»;

1) al comma 11 sostituire le parole. «della Carta elettronica "Va1ore"» con le seguenti. «del bonus Valore Cultura"».

108.6

PIROVANO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026, esclusivamente a condizione che i requisiti prescritti siano perfezionati entro il 31 dicembre 2025, sono concesse ai seguenti soggetti:"».

108.8

ANCOROTTI, GELMETTI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2012 n. 238 è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

108.0.11

MATERA, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 108-bis.

1. All'articolo 28, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, il comma 4 è sostituito dal seguente: "in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente solo quando per esse siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13."

108.0.30

SILVESTRONI, GELMETTI, MARCHESCHI, ZAFFINI, ZULLO, MANCINI, MENNUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 108-bis

(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)

1. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo, denominato "Fondo cultura terapeutica e cura sociale", con uno stanziamento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con successivo decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Conseguentemente alla tabella A, voce del Ministero della cultura, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: - 8.000.000

2027: - 8.000.000

2028: - 8.000.000

Art. 109

109.0.4

CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

"Art. 109-bis

(Misure di sostegno alla Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole «Sinfonica di San Remo» sono inserite le seguenti: «Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, anche al fine di valorizzare in Italia e nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana».

2. A tal fine, in favore dell'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.

109.0.12

MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Misure di sostegno della fotografia contemporanea)

1. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente alla tabella A, voce del Ministero della cultura, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: - 1.500.000

2027: - 1.500.000

Art. 110

110.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lett. a), il punto 1) è soppresso;
- b) al comma 1, la lett. c) è soppressa.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

110.9

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera a), il numero 1) è abrogato;
- b) al comma 1, la lettera c) è abrogata.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

110.15

PIROVANO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo» inserire le seguenti: «del presente comma».

110.0.16

MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera c), la parola: "30.000" è sostituita dalla seguente: "35.000";

2) alla lettera d), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.";

3) alla lettera d), ultimo periodo, le parole "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari alla metà di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive."

110.0.17

MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero della cultura, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: -3.000.000

2027: -3.000.000

2028: -3.000.000

110.0.21 (testo 3)

ALOISIO, LOPREIATO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per il sostegno alla Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli)

1. Al fine di agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale, garantendo sostegno economico alle orchestre italiane che versano in particolari situazioni di crisi e difficoltà e che svolgono, tanto al livello locale quanto globale, una insostituibile azione di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento, nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere la Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative relative alle risorse di cui al comma 1.

3. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.32

MARCHESCHI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Contributi in materia di comunicazione culturale)

1. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico, canali e piattaforme televisive specializzate, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Conseguentemente alla tabella A, voce del Ministero della cultura, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: - 5.000.000

2027: - 5.000.000

2028: - 5.000.000

110.0.40

GASPARRI, ROSSO, LOTITO

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

"Art. 110-bis

(Disposizioni a sostegno del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere la domanda di informazione, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2026, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri,

finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

2. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito.

3. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per gli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuna annualità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione."

Conseguentemente, al Capo III, dopo le parole "misure in materia di cultura", aggiungere "ed editoria".

110.0.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Disposizioni a sostegno del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere la domanda di informazione, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2026, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

2. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito."

Conseguentemente, al Capo III, dopo le parole "misure in materia di cultura", aggiungere "ed editoria".

110.0.46 (testo 3)

BERGESIO, MARTI, DREOSTO, TESTOR, BIZZOTTO

Dopo l'articolo 110, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di emittenti televisive)

1. Al fine di sostenere la tenuta economica e occupazionale delle imprese editoriali operanti nel settore televisivo locale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a sostenere le imprese editoriali penalizzate dai criteri di riparto di cui al D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

2. Le risorse del Fondo sono attribuite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) tutela dei livelli occupazionali;
- b) salvaguardia del pluralismo informativo territoriale;
- c) sostegno alla produzione di informazione locale di interesse pubblico.

3. Il Fondo è aggiuntivo rispetto allo stanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e non ne riduce in alcun modo la consistenza. Esso è destinato alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale. Il riparto avviene secondo criteri perequativi e trasparenti, proporzionati al numero di dipendenti e giornalisti, espressi in unità di lavoro annue (ULA), regolarmente impiegati. Per l'attuazione del riparto si farà riferimento all'ultima graduatoria definitiva approvata dal MIMIT (punteggio Area A - dipendenti).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità operative di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 375 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

7. La disposizione di cui al comma 6 opera esclusivamente per il futuro e non determina, in alcun caso, obblighi restitutori o effetti pregiudizievoli in relazione ai periodi d'imposta precedenti. Restano fermi gli effetti delle liquidazioni, erogazioni e dei regimi fiscali applicati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza possibilità di recupero di somme già corrisposte o di ricalcolo delle medesime.

8. All'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2026".

9. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2026".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, valutati in 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

110.0.47

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali)

1. Al fine di sostenere la tenuta economica e occupazionale delle imprese editoriali operanti nel settore televisivo locale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un Fondo di resilienza per le emittenti televisive locali, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a sostenere le imprese editoriali penalizzate dai criteri di riparto di cui al D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

2. Le risorse del Fondo sono attribuite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) tutela dei livelli occupazionali;
- b) salvaguardia del pluralismo informativo territoriale;
- c) sostegno alla produzione di informazione locale di interesse pubblico.

Il Fondo è aggiuntivo rispetto allo stanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e non ne riduce in alcun modo la consistenza. Esso è destinato alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale. Il riparto avviene secondo criteri perequativi e trasparenti, proporzionati al numero di dipendenti e giornalisti, espressi in unità di lavoro annue (ULA), regolarmente impiegati. Per l'attuazione del riparto si farà riferimento all'ultima graduatoria definitiva approvata dal MIMIT (punteggio Area A - dipendenti).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità operative di erogazione del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 375 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

110.0.50 (testo 2)

BOCCIA, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

1. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza

del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - .

110.0.56 (testo 2)

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili)

1. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026."

Consequentemente, dopo il CAPO III inserire il seguente:

"CAPO IV Misure in materia di sport"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.000.000;

2027: - ;

2028: - .

110.0.74

SATTA, AMBROGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis

1. Per la realizzazione di opere di restauro e consolidamento del bene storico santuario di Santa Reparata sito nel comune di Buddusò (OT) è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge del 23 Dicembre 2014 n. 190.

Art. 111

111.8

GELMETTI, MENNUNI, PETRUCCI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi" con le seguenti: "al finanziamento di un programma di prevenzione strutturale dei rischi naturali relativo ad opere e lavori pubblici e privati";

b) al comma 3, sostituire le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze" con quelle "decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

111.0.3

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico)

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico attraverso la realizzazione del canale scolmatore del Cormor e degli interventi complementari, è disposta in favore del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, ente pubblico economico già individuato quale soggetto attuatore nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'assegnazione di 150 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli interventi sono monitorati mediante il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo e i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

111.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 111-bis

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano. 16

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5. Il ministro dell'economia è autorizzato ad adottare propri decreti e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

111.0.30

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la valorizzazione e la tutela dei Siti Unesco)

1. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e di tutela dei siti UNESCO, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato ad attività di valorizzazione, tutela e conservazione dei siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni territorialmente interessate sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela dei siti UNESCO, ivi inclusi gli areali territoriali, nelle prossimità dei suddetti siti è vietata la realizzazione di manufatti edilizi di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, che non siano strettamente connessi e direttamente funzionali alla valorizzazione, tutela e conservazione dei predetti siti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e identitaria delle aree nelle vicinanze dei siti Unesco, è vietata la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica che pregiudichino, anche potenzialmente, il valore paesaggistico, storico, culturale e ambientale dei siti medesimi, ivi inclusi gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici a terra. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i provvedimenti autorizzativi nonché i provvedimenti valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono nulli e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministero della Cultura, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione degli areali sottoposti alle disposizioni di cui al comma 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente le aree di tutela sono individuati negli areali che distano meno di dieci chilometri dai siti Unesco, le relative procedure autorizzatorie sono sospese e gli eventuali lavori di realizzazione, comunque denominati, sono interrotti.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni » con le seguenti: «98 milioni»

Art. 112

112.33

PIROVANO

Al comma 47, lettera b), numero 2.2), capoverso h-quater), dopo le parole: «comma 3-bis» inserire le seguenti: «dell'articolo 1».

112.35

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

«48-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".

48-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

112.76

NOCCO, GELMETTI

Dopo il comma 54, è inserito il seguente:

«54-bis. I residui risultanti dallo stanziamento di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, pari ad euro 5.243,082,49, e quelli di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024, pari ad euro 72.719,20, sono riassegnati per l'anno 2026 al Fondo di solidarietà nazionale - interventi compensativi per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

112.0.8 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 112-bis

(Sisma bonus aree ad alta pericolosità)

1. All'articolo 119, comma 8 ter, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2026".

2. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura pari all'85% per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

3. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1 possono optare, in luogo della detrazione spettante, alternativamente per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2027.

4. La detrazione di cui al comma 1 spetta a favore di ciascun proprietario di immobile per le spese relative agli interventi e ai servizi tecnici connessi, a condizione che dalla realizzazione degli stessi derivi una riduzione del rischio sismico con il conseguente passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore.

5. La quota di spesa non detraibile ai sensi del comma 1 può essere finanziata mediante mutui agevolati secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2045. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 75 milioni dal 2025 al 2039 e di 15 milioni di euro dal 2040 al 2048 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>

112.0.21

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di bonifiche)

1. Al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

112.0.39

NOCCO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole che conducono terreni nel territorio della regione Lombardia che, a causa delle piogge persistenti, verificatesi nel periodo primaverile dell'anno 2024, hanno subito danni da attacchi di peronospora - *Plasmopara viticola* alle produzioni viticole e che non beneficino di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, in deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 comma 2 del citato decreto legislativo. La regione Lombardia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La procedura di attivazione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 è svolta con le modalità e nei

termini previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la regione Lombardia provvede nel limite dei residui di spesa risultanti da precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto-legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».

112.0.42

DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Rifinanziamento fondo morosi incolpevoli)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente all'articolo 132 comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2029»

112.0.45

AMIDEI, DE CARLO, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 112-bis

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027».

2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte

ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014."

112.0.48

DELLA PORTA, POGLIESE, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 112-bis.

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, comma 8-ter.1 dopo le parole "a far data dal 24 agosto 2016" inserire le seguenti "nonché in relazione agli immobili ricadenti nell'area del cratere sismico danneggiati dagli eventi avvenuti nella Regione Molise nell'anno 2018 e nella Provincia di Catania nel medesimo anno." e inserire, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per gli interventi relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise e nella Provincia di Catania nel 2018, per i quali è già in essere l'accesso al beneficio fiscale, i termini per la conclusione dei lavori, sono prorogati al 31 dicembre 2026".

112.0.51

SPERANZON, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Gestione e manutenzione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MOSE)

1. All'articolo 95, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole "*svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE*", sono aggiunte le seguenti: "*che, previa iscrizione al patrimonio indisponibile dello Stato, le viene assegnato.*"

2.All'articolo 95, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, le parole "è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034" sono sostituite dalle parole "è autorizzata la spesa di 40 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034".

3. Sono confermate le ulteriori risorse, pari a 23 milioni di euro annui, già previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dall'anno 2022.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 60 milioni di euro annui dal 2029 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

112.0.58

NOCCO, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale

per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2

1) le parole «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono soppresse;

2) le parole «, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite delle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «La struttura di cui al comma 2 è composta da una unità di livello dirigenziale non generale, reclutata in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e individuata nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito

delle funzioni dirigenziali assegnate; nonché un contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

- 1) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 2) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 3) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale reclutato dovrà essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

d) al comma 4, dopo le parole «con gli enti predetti» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»;

e) al comma 8, le parole «Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'espletamento delle funzioni attuative del Piano,».

112.0.59

LOREFICE, CASTELLONE, SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale di Italia)

1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 all'articolo 1, sostituire il comma 704 con il seguente:

"704. Ai fini del completamento del Programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è rifinanziata per un importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".

Una quota non superiore al 10% degli stanziamenti annuali di cui al precedente periodo è destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate."».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «93 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

Art. 113

113.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 113-bis

(Potenziamento del sistema nazionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - R.E.M.S.)

Al fine di garantire la piena attuazione delle misure di sicurezza previste dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e di assicurare una distribuzione uniforme e adeguata delle strutture destinate alla loro esecuzione sull'intero territorio nazionale, nonché di promuovere condizioni idonee all'assistenza, all'accoglienza, alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali autrici di reato sottoposte a misure di sicurezza detentive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

113.0.19

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure in materia di soccorso alpino)

1. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, a decorrere dall'anno 2026, un contributo annuo pari a 100.000 euro.».

Conseguentemente, all'art. 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "99,9 milioni di euro".

113.0.27

SISLER, GELMETTI, LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 113-bis

(Concorso alle spese del servizio antincendi da parte delle società di gestione aeroportuale)

1. L'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che per società aeroportuali si intendono le società di gestione aeroportuale, di cui alla Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Le somme che alimentano il fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovute a titolo di tributo dalle singole società di gestione aeroportuale per le annualità dal 2007 al 2025, possono essere dalle stesse corrisposte, a saldo e stralcio, nella misura del settanta per cento del debito complessivo di ciascuna società, senza applicazione di interessi.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile trasmette i dati relativi alle singole annualità di tributo dal 2007 al 2025 al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che con provvedimento direttoriale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, per ciascuna società di gestione aeroportuale di cui alla Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il debito complessivo maturato e il relativo importo da versare a titolo di definizione concordata nella misura percentuale di cui al comma 2. Il Dipartimento medesimo comunica, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, a ciascuna società di gestione aeroportuale l'importo da versare a titolo di definizione concordata. Detto importo può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026, ovvero in forma dilazionata fino ad un massimo di cinque rate annuali di pari ammontare, da corrispondere entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno a decorrere dal 2026. In ipotesi di rateizzazione si applicano interessi calcolati al tasso legale, da corrispondersi unitamente alla singola rata annua.

4. Le società di gestione aeroportuale che aderiscono alla definizione concordata presentano, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al comma 3, al Dipartimento delle finanze apposita dichiarazione di accettazione dell'importo comunicato, contenente espressa rinuncia a promuovere nuove controversie relativamente alle singole annualità di contribuzione dall'anno 2007 all'anno 2025. Non è ammessa la definizione concordata solo per una parte del debito o per singole annualità.

5. La mancata corresponsione dell'importo in unica soluzione o di quello relativo a ciascuna rata, entro i termini stabiliti dal comma 3, determina l'inefficacia della definizione concordata e comporta l'attivazione delle procedure di cui al comma 9 per l'intero debito tributario maturato e non pagato, oltre alla corresponsione degli interessi legali.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di accettazione della definizione concordata di cui al comma 4, i giudizi pendenti sono sospesi e restano sospesi per le società aeroportuali che hanno aderito alla definizione concordata fino al pagamento dell'importo in un'unica soluzione o al versamento della prima rata, in caso di modalità dilazionata. A seguito dell'adesione alla definizione concordata e del pagamento anche solo della prima rata degli importi da corrispondere i contenziosi pendenti sono estinti.

7. Le somme riscosse ai sensi del comma 2, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione "Soccorso civile", programma

"Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ad esclusione di un importo non inferiore a 12 milioni di euro che alimenta per l'anno 2026 il fondo a disposizione per spese di funzionamento dell'azione "Gestione del soccorso pubblico" del medesimo programma.

8. Fermi restando i criteri e le modalità di determinazione delle quote annuali di tributo, a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunicate dallo stesso al Dipartimento delle finanze, le somme introitate a decorrere dall'anno 2027 e a valere dall'annualità 2026 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Soccorso civile", programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al netto della quota stabilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 per la riscossione a titolo di tributo delle somme non corrisposte dalle società di gestione aeroportuale a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

113.0.31

ROSSO, GASPARRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 113-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, in materia di revisione dei prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis:

1. al primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";
2. alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; per ciascun stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'im-

porto derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

3. al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

4. al quarto periodo, alle parole "Gli eventuali minori importi" sono premesse le seguenti: "Relativamente al 2025,";

5. al sesto periodo, le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

6. all'ultimo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026".

b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole "e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7," nonché le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026";

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026";

d) al comma 12, al secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

2. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, previsti alla Tabella A, allegata alla presente legge."

113.0.37

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 113-bis

(Interventi di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado e vulnerabilità sociale)

1.All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Le regioni e le province autonome sono autorizzate a proporre, d'intesa con il Ministro dell'Interno, l'inserimento nel piano straordinario di cui al periodo precedente di ulteriori siti ad alta vulnerabilità sociale e di specifici interventi, anche con riferimento ad insediamenti che configurano fattispecie di occupazione abusiva di terreni demaniali o privati. Nella richiesta le regioni e le province autonome specificano altresì le risorse stanziare per la realizzazione degli interventi proposti, eventualmente integrate dalle risorse di cui all'ultimo periodo.

b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per la realizzazione di ulteriori interventi a seguito della richiesta di regioni e province autonome ai sensi di quanto disposto dal terzo periodo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con proprio decreto il Ministro dell'Interno disciplina criteri e modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 114

114.1

PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo del comma 786» con le seguenti: «da adottare ai sensi del secondo periodo del comma 786».

114.2

LOTITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Al fine di sostenere l'onere di cui all'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è assegnato alla Regione Calabria un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 115

115.4

PIROVANO

Al comma 5, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «commi 897 e seguenti» con le seguenti: «commi da 897 a 900».

Art. 117

117.0.2

RASTRELLI, MATERA, COSENZA, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio.»;

b) al comma 27, lettera d), dopo le parole: «qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere» sono inserite le seguenti: «e comportanti inedificabilità assoluta».".

117.0.18

GELMETTI, MATERA, RASTRELLI, COSENZA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 117-bis

1. Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, entro il 30 Settembre 2025, le seguenti opere abusive:

a) opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

b) opere accessorie quali balcone o loggia realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;

d) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

g) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in

difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

117.0.19

GELMETTI, MATERA, RASTRELLI, COSENZA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 117-bis

(Disposizioni in materia di pratiche di condono)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che al momento della loro realizzazione non erano gravati da vincoli imposti sulla base di norme volte alla tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.».

Art. 118

118.3

LOTITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, ivi incluse quelle già avviate ma non definite alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i crediti vantati dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei confronti delle società di capitali interamente pubbliche o a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti o parte di esso, i servizi idrici, i servizi per la verifica degli impianti termici e servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche sono assistiti da privilegio generale anteriore a ogni ordine e grado

qualora riferiti a forniture o a finanziamenti di cui le società suddette abbiano beneficiato nei due anni antecedenti il ricorso alle procedure di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14".

118.21

PAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2030 è sospesa da parte dei Comuni e delle loro Società Concessionarie la riscossione del Canone di cui all' articolo 1 commi 837-845 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3-ter. Le minori entrate derivanti dalla sospensione di cui al comma 1, valutati in 130 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2030, sono posti a carico del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui all'articolo 1, commi da 446 a 452, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che è incrementato per il medesimo periodo di 130 milioni di euro.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 130 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 120

120.2

TOSATO, BIZZOTTO, STEFANI, GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. L'area del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come all'allegato V-bis della presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

1-ter. All'area di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.

1-*quater*. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta della Regione Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato V-bis alla presente legge fa venire meno le pretese della Regione del Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

1-*quinquies*. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato V-bis alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

1-*sexies*. In relazione alle aree di cui al comma 1-*bis*, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato 1 comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione".

1-*septies*. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, valutate in 655.000 euro per l'anno 2026 e in 80.000 euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

ALLEGATO V-BIS (articolo 120, comma 1-*bis*) - Elenco mappali

Foglio	Mappali interessati	Tipo di demanio	Zona
34	1414	idrico	Falconera 4
34	1413	idrico	Falconera 4
34	1424	idrico	Falconera 4
34	1417	idrico	Falconera 4
34	1409	idrico	Falconera 4
34	1429	idrico	Falconera 4
34	1339	idrico	Falconera 4
34	1341	idrico	Falconera 4
34	1410	idrico	Falconera 4
34	1207	idrico	Falconera 4
34	1167	idrico	Falconera 4
34	1166	idrico	Falconera 4
34	693	idrico	Falconera 4
34	23	idrico	Falconera 4
34	1437	idrico	Falconera 4

34	1356	idrico	Falconera 4
34	1208	idrico	Falconera 4/Nicesolo/Palangon 3
34	1212	marittimo	Falconera 4
34	1331	marittimo	Falconera 4
34	1210	marittimo	Falconera 4
34	1385	marittimo	Falconera 4
34	1384	marittimo	Falconera 4
34	1175	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1119	idrico	Nicesolo/Palangon 2
34	1316	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1412	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1176	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1178	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1174	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1177	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1173	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	3	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1187	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1196	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1121	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1120	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1122	idrico	Nicesolo/Palangon 3

120.0.47

NOCO, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Contributo dell'Agenzia del demanio all'attuazione di iniziative in materia di edilizia residenziale e sociale)

1. Allo scopo di favorire la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per finalità residenziale, in particolare sociale, l'Agenzia del demanio individua beni immobili di proprietà dello Stato, dalla stessa gestiti, non in uso né suscettibili di uso per fini governativi, da destinare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prevalentemente ad alloggi e resi-

denze a funzione sociale, preferibilmente attraverso operazioni di partenariato pubblico privato.

2. Nell'ambito delle iniziative di partenariato pubblico privato di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio può utilizzare la concessione del diritto di superficie sugli immobili individuati, o parte di essi, per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario delle iniziative.

3. All'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 1, ai quali si riconosce la natura dell'interesse pubblico, si applica l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni. La conferenza dei servizi è convocata dall'Agenzia del demanio. La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, di cui al richiamato art. 38, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, provvede all'accertamento della conformità dell'immobile, nello stato di fatto originario e del progetto alle previsioni edilizie e urbanistiche vigenti, nonché alle eventuali variazioni necessarie degli strumenti urbanistici, sostituendo i titoli edilizi richiesti, anche per l'eventuale modifica di destinazione d'uso degli immobili, sempre ammissibili per la funzionalizzazione degli immobili individuati ad alloggi e residenze sociali di cui al presente articolo, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali.

4. Con riferimento agli immobili individuati ai sensi del comma 1 e per le finalità ivi previste, l'Agenzia del demanio può concedere a favore degli Enti territoriali il diritto di superficie, gratuito e per una durata non superiore a novanta anni, ovvero rilasciare agli stessi Enti, alle medesime condizioni, la concessione d'uso, con vincolo di destinazione alla realizzazione di progetti di edilizia residenziale, prevalentemente a funzione sociale e finanziati anche attraverso operazioni di partenariato pubblico privato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

120.0.49

GELMETTI, MATERA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis

(Disposizioni in materia di termini di conclusione del procedimento)

1. I Comuni hanno l'obbligo di rilasciare i titoli abilitativi edilizi in sanatoria in esito ai procedimenti istruiti ai sensi delle norme di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 32 della legge 30 settembre 2003, n. 269, entro il 31 marzo 2026.».

Art. 122

122.16

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di garantire gli standard di sicurezza cibernetica nonché il livello prestazionale del sistema di emissione della carta d'identità elettronica, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative alle "Spese per la produzione, emissione e rilascio della carta di identità elettronica nonché di tenuta dell'archivio informatico" sono incrementate per l'anno 2026 di euro 17 milioni e per l'anno 2027 di euro 12,5 milioni.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis si provvede: quanto ad euro 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 e, quanto ad euro 11 milioni per l'anno 2026 ed euro 6,5 milioni per l'anno 2027 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

122.17

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale - SIEL, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative alle "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei servizi informativi e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito del centro elaborazione dati degli uffici del Dipartimento Affari interni e territoriali" sono incrementate di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 2 ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14."

122.20

GELMETTI, AMBROGIO, BUCALO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Agli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2025, hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato e che hanno riportato un disavanzo dal rendiconto 2024 o dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto, ai fini del riequilibrio strutturale, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire in proporzione al predetto disavanzo.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis, vincolato prioritariamente al ripiano del disavanzo, è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2026.

1-quater. Non sono soggetti a revoca i contributi, riferiti agli anni 2021 e 2022, assegnati a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alla normative edilizie o sanitario-amministrative ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla norme regionali vigenti in materia, per i quali l'affidamento dei lavori abbia avuto luogo alla data del 31 dicembre 2025 e la conclusione dei medesimi lavori avvenga entro il 31 dicembre 2026.».

122.0.1

DE POLI

Dopo l'art. 122 inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Misure per l'attuazione del PNRR - Gazzetta amministrativa)

1. In attuazione delle Missioni 1, Componente 1, e della Missione 2, Componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

2. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad 1 milione di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2 della presente legge.

122.0.23

SCARPINATO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presidi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del

comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziare.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.":

122.0.27

PAITA, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis

1. Al fine di aumentare le unità del personale delle forze dell'ordine, di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, di aumentare i presidi di sicurezza delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente nevralgiche delle città, è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075

euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.»

122.0.54

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Contributo per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione)

1. È autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "99,7 milioni".

122.0.77

GELMETTI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Istituzione Museo nazionale del vino presso il comune di Verona)

1. Al fine di sostenere pienamente quei settori e filiere produttive di primaria e strategica importanza per il loro significativo contributo all'economia nazionale è istituito presso il Comune di Verona il Museo nazionale del vino, dell'attività e delle tradizioni vitivinicole, di seguito «Museo».

2. Il Museo è finalizzato a promuovere, valorizzare e preservare il patrimonio culturale e enologico italiano attraverso programmi di ricerca, educativi, di sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo funzionali a migliorare la produzione e la commercializzazione dei vini, promuovere la competitività delle imprese vitivinicole italiane sul mercato nazionale e internazionale, sostenere la conservazione delle tradizioni vitivinicole italiane, favorire l'in-

novazione per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli, incrementare l'occupazione e lo sviluppo delle aree rurali dove sono presenti imprese vitivinicole o che si prestano allo sviluppo di questo comparto economico e di attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua l'ente a cui affidare la creazione, l'organizzazione e la gestione del museo di cui al comma 1,

4. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni, di cui euro 1 milione per l'anno 2026 e 9 milioni per il 2027, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

Art. 123

123.2

BOCCIA, GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, VALENTE, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA

Sopprimere gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

Art. 126

126.13

PIROVANO

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 498 e seguenti» con le seguenti: «commi da 498 a 501».

Art. 129

129.52

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sostituire il comma 5, con il seguente: « 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 78,4 milioni»

129.61

ROMEO, GASPARRI, GARAVAGLIA, MURELLI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano alle società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle società dalle stesse controllate, né alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle loro partecipazioni in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute, salvo che non sia espressamente previsto.

7-ter. L'articolo 11, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che, al fine del rispetto del limite massimo per il trattamento economico annuo omnicomprensivo ivi previsto, non si computano i compensi corrisposti da società quotate, anche se a controllo pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e dalle società dalle stesse controllate."

129.74

PIROVANO

Al comma 9, sostituire le parole: «sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «trasmettono mensilmente, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le informazioni relative ai permessi o congedi fruiti e quelle relative alla persona in funzione della quale sono fruiti».

129.80

LOTITO, PAROLI

Sopprimere il comma 10.

129.96

IRTO, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

129.0.2

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis

(Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, è incrementato di euro 600.000 annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 600.000 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.0.3

GASPARRI, ROSSO

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

«Art. 129-bis

(Sicurezza dei giornalisti freelance)

1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in modo esclusivo e in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un contributo a carico dello Stato, concesso su istanza dell'editore interessato

da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000,00 euro per ogni esercizio finanziario.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, assicura la copertura del presente articolo nell'ambito delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria per un ammontare complessivo, per l'esercizio finanziario 2026, comunque, non superiore a 600.000,00 euro.

4. Con provvedimento del Capo Dipartimento dell'informazione e dell'editoria sono definite le procedure amministrative per la gestione delle risorse di cui al comma 3.».

Art. 131

131.5 (testo 2)

MINASI, TESTOR, DREOSTO, ROMEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti "e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le risorse di cui al "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020" relative all'Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del 2014 (Delibera n. 98/2017), finalizzate alla realizzazione di interventi nel territorio della Regione Calabria, come da Delibera 22 dicembre 2017 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPESS), sono riassegnate sul medesimo territorio per analoghi interventi stradali, destinandole prioritariamente a quelli già finanziati parzialmente, che necessitano di risorse volte a consentirne l'attuazione e/o il completamento."

Art. 132

132.TAB.A.12.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2027:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2028:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

132.0.1

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n.197, è incrementata di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Per la compensazione dei relativi oneri è autorizzata la cessione delle quote

di contribuzione al capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilità, di cui alla legge 23 luglio 2012, n 116."

132.0.2 (testo 2)

PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 132-bis.

(Fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 344, è inserito il seguente:

"344-bis. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno presentato tempestivamente al Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n.145, e successive modificazioni, domanda di erogazione dell'indennizzo ivi previsto, anche se non accolta o parzialmente accolta a causa di omessa o di insufficiente produzione documentale o di errori materiali o di errori formali. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui al presente comma, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343 da destinare all'indennizzo dei risparmiatori aventi diritto ai sensi del presente comma. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343, in relazione alle domande di cui al presente comma, è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato per 50 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

132.0.4

MELCHIORRE, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis

(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva)

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente: "2-ter.1. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

b) Sostituire il comma 2-quater con il seguente: "L'indennizzo di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1 è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter e 2-ter.1 o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa."

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 31 luglio 2026. Le risorse del Fondo non utilizzate nell'anno 2025 sono riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al presente articolo. Il Fondo è, altresì, incrementato di ulteriori 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Consequentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.600.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

132.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis.

(Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevoli)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni a decorrere dal 2026 e per il triennio 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 29.

132.0.14

PAGANELLA, MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo Ristoro soci banche popolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo ristoro soci Banca Popolare di Bari/BDM, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato a indennizzare le persone fisiche, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso delle azioni della Banca Popolare di Bari alla data del 1° dicembre 2019, che abbiano registrato perdite di valore dei predetti titoli azionari a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della medesima Banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (TUB), e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 2,38 per ciascuna azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascun socio risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo, le azioni indennizzate a ciascun socio risparmiatore sono cedute gratuitamente ad un soggetto giuridico individuato da Medio Credito Centrale spa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'erogazione dell'indennizzo determinala rinuncia da parte del socio risparmiatore a ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione agli indennizzi, in modo da assicurarne l'erogazione agli aventi diritto entro e non oltre il 1° luglio 2028. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da tre membri, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i

componenti della commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 133

133.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole:
"e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti coerenti con le finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima".

b) al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano Casa Italia dovranno essere addizionali e finalizzati a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955."

133.0.72

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Disposizioni per il Piano casa Italia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

a) al comma 402, dopo le parole "su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,";

b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

"402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

a) la definizione di programmi di edilizia sociale consistenti nella locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

b) la definizione di programmi di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, consistenti nella locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

c) il comma 403 è sostituito dal seguente

"403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, nonché per le finalità di cui ai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, è autorizzata la spesa di 876,92 milioni di euro, di cui 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 116,15 milioni di euro per l'anno 2027, 228,36 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030."

d) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

"403-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 403 è finalizzata alla sottoscrizione di quote o azioni di uno o più Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani riservati, anche configurati come fondo di fondi o fondi multi-comparto, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui patrimonio sia investito in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e

da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, coerenti con gli obiettivi del Piano casa Italia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e condizioni di funzionamento del fondo e i contenuti minimi che i regolamenti dei fondi di cui al primo periodo, inclusi gli eventuali fondi target, devono possedere, nonché le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento diretto dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulle risorse di cui al primo periodo.";

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282 le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,";

b) al comma 283 le parole "di cui al comma 282" sono sostituite dalle seguenti "del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";

c) il comma 284 è abrogato;

3. Le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quantificate in 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028, confluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,15 milioni di euro per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 39 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 240, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026, 27,15 milioni per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 5,91 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

Conseguentemente,

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo *"Alle finalità e iniziative di cui al primo periodo possono essere altresì destinate le risorse derivanti dalle rimodulazioni delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR nel ciclo 2021-2027 oggetto di accordo tra le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri."*

Art. 134

134.0.1

GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"134-bis

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

Al fine di adeguare la normativa dei marchi distintivi del banco nazionale di prova in linea con quanto previsto dalla Legge 12 dicembre 1973, n.993, con apposito regolamento di integrazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 e della relativa tabella allegata sono definite le caratteristiche grafiche distintive aggiornate dei marchi del Banco nazionale di prova.

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 dicembre 1973, n.993 ed al fine di provvedere alla copertura delle spese di funzionamento del banco nazionale di prova è assegnata al banco nazionale di prova una dotazione annua di ? 40.000 a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, ridurre il relativo importo di euro 40.000.

134.0.29

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole "a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027" sono sostituite dalle seguenti "a euro 51.160.000 per il 2026, a euro 53.300.000 per il 2027 e a euro 57.205.000 annui a decorrere dal 2028".

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 76.840.000 euro per il 2026, di 80.700.000 euro per il 2027 e di 76.795.000 euro a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato."

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -23.160.000;
2027: -19.300.000;
2028 : -23.205.000."

134.0.35

PAGANELLA, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis. Al fine di potenziare le misure di sicurezza urbana, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 627, della Legge

30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di ulteriori 200 unità, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare a servizi di presidio e controllo delle principali stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 10.123.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 10.123.000 per l'anno 2026, per euro 10.123.000 per l'anno 2027. "

134.0.51

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Modifiche all'articolo 445-bis del codice di procedura civile)

1. All'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Gli accertamenti peritali di cui al comma 1 si svolgeranno presso ambulatori pubblici dell'INPS o dell'INAIL o della ASL, messi gratuitamente a disposizione, nelle giornate e negli orari prefissati dal Presidente del Tribunale, d'intesa con i Direttori regionali dei predetti Enti, con cadenza almeno semestrale, compatibilmente con l'orario di servizio contrattuale dei pubblici dipendenti.

Gli ambulatori pubblici sono anche utilizzati per gli accertamenti peritali del successivo giudizio ordinario, nonché per le visite peritali in materia di invalidità previdenziale di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

134.0.53

SALLEMI, RUSSO, POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 134-bis.

(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al comma precedente tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente

Alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 132, comma 1, agli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia sono apportate le seguenti variazioni:

-	2026	- 500.000
-	2027	- 500.000
-	2028	- 500.000

Art. 136

136.TAB.2.4.5

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +2.000.000.000;

CS: +2.000.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, apportare la seguente variazione:

2026:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

136.TAB.2.9.5

PIRRO, DAMANTE

Art. 142

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2027:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2028:

CP: + 450.476;

CS: + 450.476.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da riassegnare, capitolo 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.

Art. 144

144.TAB.10.4.5

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +2.000.000.000;

CS: +2.000.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, apportare la seguente variazione:

2026:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

Art. 146

146.TAB.12.2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio", programma "1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare", apportare le seguenti variazioni:

2026		2028	
2027			
CP:	-	8.700.000.000	CP: -
8.700.000.000		CP: - 8.700.000.000	CS: -
8.700.000.000		CS: - 8.700.000.000	CS: -
8.700.000.000			
